

N. 601/0

CORTE D'APPELLO DI MILANO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL'ESECUZIONE
R.G. n. 612/2015
INCIDENTE DI ESECUZIONE (S.I.E.P. N. 1398/14)
(Artt. 666 ss., 670, 671, 673 c.p.p.)

*COPIA
TIMBRATA*

**CON ISTANZE PREGIUDIZIALI DI RIMESSIONE DEGLI ATTI
ALLA CORTE COSTITUZIONALE
E DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA**

Nell'interesse di **Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano** nato a Milano il 19.11.1952, ivi residente, difeso dall'Avv. Umberto Fantini, revocando ogni altra precedente nomina, giusta procura speciale in calce, ed elettivamente domiciliato in Corso di Porta Romana 54, Milano (fax 02/36582658 – PEC: umberto.fantini@milano.pecavvocati.it).

A)

**QUESTIONI PRELIMINARI SULLA COMPETENZA FUNZIONALE
E TERRITORIALE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

I.1. *In primis*, occorre premettere che a seguito del provvedimento emesso in data 23.02.2015, dalla Procura Generale di Milano, che ha erroneamente trasmesso gli atti alla Procura di Trento, ritenendone la competenza funzionale e territoriale, in forza di una sentenza del G.d.P., integralmente confermata dal Tribunale di Trento con la sentenza n. 10/2012, il fascicolo relativo all'esecuzione e alla domanda di grazia, in favore dell'odierno istante, è stato oggetto di una serie di passaggi tra le sedi di Milano e Trento, che hanno determinato un vero e proprio conflitto di competenza, come dai provvedimenti emessi in data 8.5.2015, dal P.G. di Milano, Dr.ssa Gay, titolare sia dell'esecuzione che della domanda di grazia, la quale, a seguito della restituzione degli atti dal P.G. di Trento, declinava a sua volta nuovamente la competenza, rinviandoli al mittente, per quanto concerne la grazia e, successivamente, in data 12-13.5.2015, dal P.M. e dal P.G. presso la Corte d'Appello di Trento, per quanto concerne l'esecuzione, che individuavano la competenza sia funzionale che territoriale della sede di Milano (**Atti U**);

I.2. Alla luce di ciò, facendo presente risultare tuttora pendente analogo pregresso incidente di esecuzione, iscritto presso il Tribunale di Trento (R.G.N. 132/15 SIGE/D), **con udienza fissata per il giorno 9 giugno 2015**, il sottoscritto difensore, onde evitare che nelle more possa venire emesso nuovo provvedimento di cumulo affetto da ulteriori errori, omissioni e/o che comunque non tenga conto del presofferto, del periodo di affidamento, della depenalizzazione e delle altre questioni pregiudiziali già sollevate avanti il Tribunale di Trento, deposita il presente atto, fatta espressa riserva di proporre ricorso in Cassazione (SS.UU. n. 4419/05), riproducendo pressoché

pedissequamente quanto in precedenza illustrato al Tribunale di Trento in detto primo incidente di esecuzione, a seguito del quale il Tribunale ivi adito, fatta salva la facoltà di emettere i provvedimenti indilazionabili ed urgenti richiesti, in forza delle questioni pregiudiziali sollevate e delle ragioni sottostanti l'emanazione dei provvedimenti di ritrasmissione degli atti a Milano, tanto da parte del P.M. presso il Tribunale, quanto da parte del P.G. presso la Corte d'Appello di Trento, non potrà far altro che rimettere gli atti alla Corte regolatrice per stabilire la competenza o dichiarare la propria incompetenza funzionale e territoriale, in quanto Giudice dell'esecuzione nella presente fattispecie processuale deve considerarsi il Giudice che ha emesso l'ultima sentenza rilevante di condanna, e cioè la Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 1716/10 irrevocabile per rigetto del ricorso in Cassazione il 22.10.2014), e non già il Giudice di Pace di Trento, la cui sentenza di condanna è stata semplicemente confermata dal locale Tribunale in grado d'appello, il tutto in ossequio al disposto di cui all'art. 40 III° comma DLGS 244/2000, che sancisce, in caso di concorrenza tra Giudice ordinario e Giudice di Pace, la competenza esclusiva, comunque ed in ogni caso del Giudice ordinario, e, quindi, nel nostro caso, per l'appunto, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita nella presente sede.

B)

SUL PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DI PENE CONCORRENTI NEI CONFRONTI DEL CONDANNATO IN STATO DI LIBERTÀ' E CONTESTUALE ORDINE DI ESECUZIONE

Nelle more, è stato notificato allo scrivente difensore in data 5 giugno 2015 il provvedimento di esecuzione pene da parte della Procura Generale della Repubblica di Milano (**Atto V**), con il quale viene determinata nei confronti dell'istante la pena residua complessiva da espiare nella misura della reclusione di anni 5 e giorni 21, con contestuale ordine di arresto.

In merito al predetto provvedimento di esecuzione delle pene, ferme restando tutte le contestazioni, eccezioni, richieste ed istanze *ut infra* svolte (con riferimento al principio di legalità e di retroattività della legge più favorevole – I; all'intervenuta *abolitio criminis* ed alla conseguente revocabilità della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano ex art. 673 c.p.p. – II; all'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 150 DLGS n. 5/06 e 223 c. 2 n. 1 L.F. – III; alla rimessione degli atti con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - IV; alla sussistenza del vincolo della continuazione – V; all'intervenuta depenalizzazione di cui alla lex n. 67/2014 – VI; all'errore di calcolo del termine prescrizione di cui alla sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano – VII), si evidenziano i seguenti ulteriori vizi:

- a) Il presofferto, in relazione alla sentenza n. 1716/10 della C.A. di Milano (titolo di condanna n. 10 del cumulo) è pacificamente da conteggiarsi, sulla base delle risultanze in atti, in mesi 6 e giorni 4 e non già invece in mesi 5 e giorni 29, secondo il conteggio operato dal P.G. di Milano;
- b) Sempre in relazione al predetto presofferto non sono stati detratti i 45 giorni di liberazione anticipata, pacificamente spettanti al condannato;
- c) Inoltre non è stato emesso dal P.G., come richiesto nelle conclusioni del presente atto, il decreto di fungibilità ex art. 657 c.p. che tenga conto dell'**ulteriore periodo pari ad 1 anno, 3 mesi e 14 giorni**, e cioè dall'11.10.2011 (in cui era stato concesso l'affidamento), sino alla revoca del 25.1.2013, revoca poi sospesa dallo stesso T.d.S. di Brescia con ordinanza in data 25.3.2013, e tuttora *sub judice*, in pendenza di annullamento con rinvio al TdS di Brescia da parte della per Cassazione (**Atto Z**);
- d) Inoltre, la Procura Generale della Repubblica ha emesso il nuovo provvedimento di cumulo quanto all'eseguibilità della pena condizionalmente sospesa di cui al titolo di condanna n. 4 del provvedimento di cumulo (sent. C.A. Milano del 16.12.2002), in conseguenza di pretesa intervenuta revoca del beneficio, senza inoltrare alcuna richiesta al Giudice dell'Esecuzione, ed esorbitando perciò dai suoi poteri e dalle sue funzioni di organo meramente esecutivo, arrogandosi una potestà giurisdizionale che non compete al predetto ufficio: deve ritenersi perciò che difetti in radice il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, non avendo alcun **Giudice** provveduto in merito, con la conseguenza che l'adottato provvedimento di esecuzione delle pene dovrà venire annullato sul punto. Tali considerazioni emergono altresì puntualmente dal precedente provvedimento di cumulo adottato dal Tribunale Ordinario di Brescia (Giudice Dott.ssa Bianchetti) in data 4.4.2013 (**Atto L**).

C)

IN FATTO

II.1. Occorre premettere che il Dott. Pietro Palau Giovannetti è un esponente della Società civile, fondatore di una delle prime Associazioni antimafia per la tutela dei diritti, laureatosi a Trento, con una tesi "autobiografica" in Sociologia del Diritto, incentrata su «Il ruolo del Volontariato in funzione del rapporto dei cittadini con la giustizia», ove affronta con una ricerca empirica, basata su oltre 20 anni di impegno sociale e un vasto materiale documentario e antropologico [tra cui sentenze, atti processuali e interviste a vittime di quel vasto fenomeno

sommerso che per primo definì “malagiustizia”], i mali della giustizia e un’ipotesi teorica di fondo: “Stato e mafia come unico o doppio sistema”, secondo l’illuminante concetto di «Dual State», coniato da Ernst Fraenkel, attualizzato ai tempi odierni, ove l’ostacolo alla concreta attuazione dei principi enunciati nella Costituzione è individuato dalla compresenza nell’assetto statuario di “normatività” e “discrezionalità”, cioè quella “condizione doppia”, che secondo Franz Neumann conduce “alla progressiva dissoluzione dello Stato e delle libertà dei cittadini”. E’ perciò persona di elevati valori morali e rispettosa della legalità, tanto da aver dato vita alla **Onlus “Movimento per la Giustizia Robin Hood”** e alla rete di “**Avvocati Senza Frontiere**”¹ [enti che tutelano persone in stato di difficoltà vittime di prevaricazioni ed abusi giudiziari], e alla “**Associazione 5 Stelle per la Legalità**” di cui è Presidente dal 2013, organismo *no profit*, che si propone di tutelare legalmente interessi diffusi o collettivi, giuridicamente rilevanti ed omogenei, anche nei confronti dei pubblici poteri, denunciando ogni forma di abuso o comportamento illecito nella gestione della cosa pubblica, e promuovendo a tal fine le più opportune iniziative giudiziarie, in ogni competente sede nazionale e sovra-nazionale, finalizzate alla tutela e al rispetto della legalità².

A fronte delle sue legittime attività di denuncia, quale imprenditore e Presidente delle predette Associazioni, sono state emesse una serie di **pesanti condanne**, pari a complessivi **8 anni, mesi 5 e gg. 15 di reclusione**, oltre a mesi 6 convertiti in libertà controllata e mesi 4 e gg. 10 di pena sospesa (come confermato dal G.E. di Brescia con ordinanza in data 4.4.2013), in forza delle quali sono state inflitte le seguenti pene detentive e pecuniarie:

A) Sentenza Corte d’Appello Milano, n. 4263, in data 21.7.2000 (R.G.A. 117/2000), confermativa della sentenza 07.10.99, della Pretura di Milano (R.G.N. 5524/99), irrevocabile il 2.5.2001, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data, per il reato di cui all’**art. 337 c.p.**, commesso in Milano, in data 1.10.1999. **Condanna a mesi 4 di reclusione (presofferto gg. 1)**, per avere, asseritamente, “*colpito col bastone di una bandiera, nel corso di una manifestazione di protesta svolta da aderenti alla Associazione Robin Hood nei pressi di Palazzo di Giustizia di Milano, il M.llo Vicinelli, intervenuto unitamente ad altri militari, per verificare che i cartelli affissi dai manifestanti, non si trovassero nello spazio compreso tra gli scalini di accesso al Tribunale e la recinzione esterna, dove non era consentito per ragioni di sicurezza*”;

B) Sentenza Corte d’Appello Brescia, n. 782/03, Reg. Sent., in data 09.05.03, R.G. 5/02, confermativa della sentenza 21.01.00 del Tribunale di Brescia, irrevocabile il 15.10.04, a

¹ http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocati_senza_frontiere

² <https://www.facebook.com/5.Stelle.Legalita>

seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data, per l'ipotesi di cui all'**art. 368 c.p.**, commesso in Milano in data 30.06.1994. **Condanna ad anni 1 mesi 4 di reclusione**, "*perché con dichiarazione verbalizzata nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale di Milano nella causa civile tra l'avv. Francesco Nicolosi e la Classic Car Co. International .S.r.l, di cui il Palau era legale rappresentante, pur sapendola innocente, incolpava del reato di falso in atto pubblico, il Giudice istruttore dr.ssa Gentile, accusandola in particolare di aver impedito al teste Candiago Francesco, che deponèva nella causa suddetta, di rendere dichiarazioni al fine di danneggiare la società da lui rappresentata*";

C) Sentenza Corte d'Appello Brescia, in data 09.05.2003, R.G. 19/02, confermativa della sentenza 12.04.2000, della Pretura di Brescia, divenuta irrevocabile in data 15.10.2004, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data, per le ipotesi di cui agli **artt. 81, 342, 343 c.p.**, commessi in Milano in data 20.11.1997. **Condanna a mesi 6 di reclusione, convertita in anni 1 di libertà controllata**, "*perché durante un'udienza collegiale di assegnazione a sentenza della causa civile n. 10198/93 offendeva l'onore ed il prestigio del Tribunale di Milano, organo riunito in collegio, nelle persone di Meli Biagio, Monti Edoardo e Peschiera Annamaria, proferendo le seguenti frasi: il Tribunale è un'associazione per delinquere peggiore dell'associazione di stampo mafioso istituzionale, per soffocare le imprese sane e favorire le lobby politiche affaristiche*";

D) Sentenza Tribunale di Brescia, del 06.10.00, R.G. 1231/99, irrevocabile il 28.2.06, per il reato di cui all'**art. 340 c.p.**, commesso in Milano in data 07.02.1995. **Condanna a gg. 15 di reclusione**, perché, dopo il rigetto di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato (si trattava del padre di Pietro Palau Giovannetti), asseritamente "*turbava la regolarità di una pubblica udienza della IV Sezione penale del Tribunale di Milano, urlando frasi senza alcun senso logico*";

E) Sentenza Corte d'Appello di Milano, n. 4424, del 25.10.01, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 4.10.2000, divenuta irrevocabile in data 16.12.2002, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data (R.G. n. 43394/01). **Condanna a mesi 4 gg. 10 di reclusione, pena sospesa** (art. 163 c.p.), in relazione ai capi di accusa per le ipotesi di cui agli **artt. 110, 633 e 81 c.p.**, nonché agli **artt. 110, 337, 62 bis c.p.**, asseritamente commessi in Milano, sino al 12.9.1996, ritenuta la continuazione tra gli stessi, in quanto considerato responsabile "*d'invasione arbitraria dei locali di proprietà della srl Garage Viareggio siti in C.so S. Gottardo 21 Milano, nonché per reati di resistenza a pubblico ufficiale consumati nella prima di dette occasioni come pure in occasione del rilascio forzoso dell'appartamento di Via Zenale, in Milano di cui il Palau era conduttore*";

F) Sentenza Corte d'Appello Milano, n. 636, in data 16.2.06, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano, in data 24.03.2003, irrevocabile il 07.03.2007, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 34885/07, per l'ipotesi di cui all'**art. 368 c.p.**, commesso in Milano, in data 08.06.1991. **Condanna ad anni 2 di reclusione**, in quanto ritenuto responsabile del reato ascritto, per aver incolpato, – asseritamente, pur sapendoli innocenti – *“con denuncia in data 8.6.91, presentata alla Procura della Repubblica di Milano, una pluralità di avvocati ed esercenti la professione legale di reati di infedele patrocinio e di abusivo esercizio della professione, di frode processuale, falsità ideologica ed altri reati, tra cui in particolare il reato di abuso di ufficio attribuito al presidente p.t. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, a suo dire non intervenuto a sanzionare le già denunciate violazioni di regole deontologiche forensi, in relazione al contenzioso giudiziario promosso negli anni precedenti da esso stesso Pietro Palau Giovannetti, attinente vicende imprenditoriali dell'azienda Classic Cars da lui amministrata e facente capo alla sua famiglia, resa oggetto di asserita indebita opera di boicottaggio economico giudiziario ovvero di concorrenza sleale di tipo parassitario”*;

G) Sentenza Corte d'Appello di Brescia, n. 1712/06 (Reg. Sent.), in data 1.12.2006, in parziale riforma delle sentenze 1.2.2002, 28.2.2002, 14.5.2002, 14.11.2002, 7.4.2003, emesse dal Tribunale di Brescia, irrevocabile il 4.12.2007, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di pari data. **Condanna a mesi 11 di reclusione**, per le ipotesi di cui agli **artt. 81, 595, 337, 612, 581, 343, 336, c. 2, 594 c.p.**, commessi fino all'8.3.2000, per aver asseritamente offeso l'onore ed il prestigio di alcuni magistrati – fatti tra il 1995/1999;

H) Sentenza Tribunale di Brescia n. 951/08, depositata il 23.4.2008, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia, in data 05.02.2009, irrevocabile in data 24.09.2009, a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione. **Condanna a mesi 6 di reclusione**, per l'ipotesi di cui all'art. 343 c. 1 e 2 c.p., asseritamente commesso in data 15.11.01 *“poiché durante l'udienza offendeva l'onore del magistrato, affermando che il giudice tiene bordone all'Aler; da cui si fa scrivere le ordinanze”*;

I) Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 1786/10, depositata in data 26.05.2010, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, del 28.07.00, divenuta irrevocabile in data 22.10.2014, a seguito della sentenza n. 50346/14 Corte di Cassazione che respingeva il ricorso. **Condanna ad anni 3 e mesi 4 di reclusione**, per i reati di cui agli artt. 216 c. 1 n. 2, 219 c. 2 n. 1, 222 L.F., per fatti commessi in data non meglio precisata, in relazione al fallimento della s.a.s. Classic Cars Co. di Pietro Palau Giovannetti, e di Pietro Palau Giovannetti, anche in proprio, quale socio accomandatario;

J) **Sentenza Giudice di Pace di Trento n. 95/12**, depositata in data 4.6.2012, integralmente confermata dal Tribunale di Trento, con sentenza n. 1/13, depositata in data 04.04.2013, irrevocabile in data 15.01.2015, a seguito della sentenza n. 10406/15 della Corte di Cassazione, che respingeva il ricorso. **Condanna alla pena principale della multa** di € 2.500.00 per l'ipotesi di cui all'art. 595 c.p., per fatti asseritamente commessi in data 24.04.08.

II.2. A seguito di quest'ultima pronuncia, in ordine cronologico, con provvedimento in data 23.2.2015, il P.G. presso la Corte d'Appello di Milano, come detto, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario di Trento, ritenuto erroneamente competente ad emettere il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti, senza tener conto che l'art. 40, co. 3, D.lg. 274/2000, prevede espressamente che **“se i provvedimenti (da eseguirsi) sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo”**. E tale eccezione è stata da ultimo accolta, in quanto la decisione indicata dal P.G. di Milano, quale ultima condanna intervenuta, dapprima erroneamente attribuita al Tribunale di Trento, è invero una mera integrale conferma della pronuncia di condanna di primo grado resa dal G.d.P. di Trento;

II.3. Che dette sentenze sono già state oggetto di una serie di provvedimenti di cumulo, da parte dell'Ufficio Esecuzioni penali delle Procure di Milano (R.E.S. 1959/07) e Brescia (R.E.S. 1240/04, 978/06, 126/13, R. Cumuli nn. 5/07, 302/06, 24/13), con concessione di indulto *ex lege* n. 241/06, come da ultimo, allo stato, determinate dal G.E. presso il Tribunale di Brescia, con provvedimento in data 04.04.2013, stante che il successivo cumulo del pm di Trento, oltre che del tutto errato per non avere tenuto conto del presofferto, della pena espiata anteriormente alla revoca dell'affidamento ai servizi sociali (poi ripristinato) e della depenalizzazione dei reati minori, è stato revocato dallo stesso pm di Trento, riconoscendo la competenza di Milano (Cfr.: **Atti K, N, U**);

II.4. Ciò premesso, va fatto rilevare che da un esame, anche sommario, delle condanne e dei reati ascritti può evincersi trattarsi *prima facie* di fatti di lieve entità e del tutto controversi, circa il loro effettivo svolgimento – e, in ogni caso -, **tra essi concatenati dall'unica volizione** [da ritenersi, nella specie, invero, legittima] del “reo”, **di segnalare alle A.G. competenti i continui abusi subiti e di difendere le attività imprenditoriali della famiglia Palau e dell'Associazione da lui rappresentata, mediante attività di mera denuncia legale nelle sedi preposte**, prima nei confronti dell'ex Generale della G.d.F. **Giuseppe Cerciello** e dell'ex Presidente Vicario del Tribunale di Milano **Diego Curtò** (Cfr.: **Docc. 3 – 3quater**), e poi, degli organi fallimentari delegati, di ex legali e magistrati, che, a vario titolo, secondo l'odierna parte ricorrente, avrebbero favorito il disegno, già in precedenza denunciato, di estromettere le

aziende della sua famiglia dal mercato, criminalizzandolo, e soffocando, oltre alla libertà di impresa anche le stesse libertà associative della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood;

II.5. Che dette attività defensionali sono state ritenute pienamente legittime dagli stessi organi giudicanti, nella stragrande maggioranza dei casi, come nel summenzionato processo, la cui denuncia deve ritenersi all'origine di tutte le successive vicende societarie e processuali, attinenti le contestazioni mosse all'operato dell'ex Comandante della G.d.F., **il boicottaggio economico e l'indebito rifiuto di restituzione della documentazione societaria della s.a.s. Classic Cars** [poi, *ut infra*, posto a base del contestato reato di "*bancarotta documentale*"], volto ad impedire di portare a termine la liquidazione della società e a provocarne artatamente il fallimento, favorendo, secondo il denunciante, il "*disegno illecito*" di gruppi concorrenti, di impossessarsi di importanti marchi d'impresa di proprietà della famiglia Palau e dell'immobile di Via Zenale, paralizzando ogni giudizio promosso, all'epoca in corso, per concorrenza sleale. Prospettazione che il Pretore di Milano con la citata sentenza n. 7455/94 riteneva corrispondere "*ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà*", mandando assolto Pietro Palau Giovannetti, dall'imputazione di diffamazione, avendo esposto "*fatti veri o ritenuti tali*", strettamente pertinenti alla situazione di fatto per la quale sollecitava l'intervento dell'Autorità, nel caso in cui lo stesso è ammesso dalla legge (**Doc. 3**);

II.6. Che le sopra richiamate circostanze sono avvalorate dalla molteplicità di procedimenti penali scaturenti da analoghe, reiterate denunce presentate nel tempo, relative alle medesime vicende e interessi sostanziali, **da cui il Dott. Pietro Palau Giovannetti è stato ripetutamente prosciolto con le formule più ampie** o, "*per non aver commesso il fatto*" o, "*perché il fatto non costituisce reato*" o, "*perché il fatto non sussiste*" o, "*per difetto di dolo*" o, "*in quanto non punibile per aver reagito al fatto ingiusto altrui*", spesso dando atto della buona fede dell'imputato e della **non manifesta infondatezza** del contenuto intrinseco dei fatti denunciati, come risultante dalle plurime pronunce da parte di diversi organi giurisdizionali da nord a sud del Paese, afferenti le molteplici iniziative giudiziarie, petizioni popolari e manifestazioni, promosse sotto la spinta del movimento storicamente conosciuto sotto la denominazione di "*mani pulite*" e nel contesto delle attività della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood³, a sostegno della lotta alla corruzione e dell'azione della magistratura antimafia (**Docc. 1 - 26**);

II.7. Al riguardo, occorre ricordare le **oltre 250.000 firme** raccolte dall'Associazione, promuovendo campagne per la confisca dei patrimoni illeciti di mafiosi e tangentisti, fiaccolate, banchetti e sit-in davanti ai tribunali italiani, dando voce, a partire dai primi anni '90, al diffuso bisogno di giustizia e legalità, da parte di imprenditori e cittadini, che, come l'odierno istante,

³ *Ibidem*

denunciavano abusi e fatti di corruzione, chiedendo un effettivo rinnovamento delle istituzioni, anche nelle logiche di governo della magistratura. Attività che, purtroppo, come si evince dalle sopraelencate condanne inflitte non incontrarono l'unanime favore degli organi giudicanti, né delle Autorità amministrative, tanto che il riconoscimento del Movimento per la Giustizia Robin Hood, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 369/99, risulta essere intervenuto solo per ordine di due sentenze del T.A.R. Lombardia, di cui l'ultima in sede di obblighi di fare, dietro nomina di Commissario *ad acta*, stante la resistenza della Regione Lombardia, ad iscrivere l'Associazione nel Registro Generale del Volontariato, sezione B) Civile, con effetto retroattivo dal 14 luglio 98 (Sentenze T.A.R. Lombardia, Sezione III, nn. 2793/98 e 1189/99).

II.8. All'uopo, appare, altresì, doveroso sottolineare, per quanto in questa sede possa occorrere, che il Dott. Pietro Palau Giovannetti, prima di denunciare le vicende societarie e i ritenuti abusi subiti era **incensurato**, svolgeva con successo le proprie attività imprenditoriali e, a riprova della sua onestà, poco prima dell'intervenuto fallimento *ut supra* dichiarato sulla base di una pretesa insolvenza desunta dal rifiuto motivatamente opposto al versamento di una cauzione pari a sole **Lire 1.000.000**, in relazione ad un credito fermamente contestato e *sub iudice*, consegnò alla Procura della Repubblica di Milano, nella persona dell'ex P.M. Dott. Di Pietro, la copia di un assegno di **Lire 1.500.000.000** (v. **Doc. 27**), indebitamente offertogli per mettere a tacere ogni controversia in corso, anche nei confronti di soggetti terzi, relativa alla vicenda dell'immobile di Via Zenale 9 in Milano, a condizione che lo stesso rinunciasse ai propri diritti fatti valere nelle competenti sedi giudiziarie, ritirando i suoi numerosi esposti e denunce, a fronte dei quali pur avendo riportato, come detto, plurime assoluzioni, è stato, in altra sede, incongruamente ritenuto colpevole del reato di pretesa "**calunnia**", come meglio *ut infra* si dirà (**All. F**);

II.9. A fronte del suo coraggio civile e dell'azione svolta a tutela della legalità, da oltre 25 anni, l'istante è riconosciuto come *Human Rights Defender*, tanto che l'Associazione da lui fondata è stata insignita dalla **Fondazione Kennedy of Europe** nella pubblicazione "*Speak Truth. To Power: Coraggio Senza Confini*", tradotta in 6 lingue e divulgata anche nelle scuole, del titolo di "**eroe locale**", legato alla figura di Vera Stremkovskaya, avvocatessa bielorusa perseguitata dalla magistratura di regime filogovernativa per le sue attività in difesa dei soggetti più deboli: manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e di oggi che stanno cambiando il mondo (**Doc. 31**);

II.10. Che dette condanne concernono comunque "**reati ideologici**" – [se tali possono considerarsi] – di lieve entità, **privi di qualsiasi pericolosità ed allarme sociale**, anche in

relazione alla più recente pesante condanna ad **anni 3 e mesi 4 di reclusione**, di cui al punto I), per fatti risalenti a ben **oltre 22 anni fa**, che, peraltro, **oggi, non sono più preveduti come reato**, in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 216 c. 1 n. 2, 219 c. 2 n. 1, 222 L.F., afferenti la dichiarazione di fallimento della “s.a.s. Classic Cars Co.”, **una piccola ditta artigiana** specializzata nel restauro di automobili d’epoca, dichiarato in data **01/12/1992**, per l’esigua somma di Lire 1.000.000, come detto, sulla base di un preteso stato di insolvenza desunto dal rifiuto legittimamente opposto al versamento di una cauzione pari ad attuali € 516,00, stante la ferma contestazione del credito all’epoca *sub judice* e oggetto di maggior controcredito (**Doc. 28**);

II.11. Reati che l’istante, peraltro, ritiene in tutta buona fede di non aver, in effetti, commesso, essendosi limitato lungo tutto questo arco di tempo, a cercare di provare la sua innocenza dalle accuse di pretesa “*bancarotta, diffamazione, calunnia, oltraggio, resistenza*”, derivanti dalle sue stesse inesaminate denunce, afferenti i molteplici abusi subiti dalla sua famiglia, spogliata di tutti i propri beni, in assenza dei presupposti oggettivi circa lo stato di insolvenza e soggettivi circa l’ammissibilità dell’istanza e della conseguente declaratoria di fallimento, nonché circa l’assoggettabilità, quale piccolo imprenditore, a sentenza dichiarativa di fallimento;

II.12. In proposito, appare significativo ricordare, come la stessa Corte d’Appello di Milano, con la Sentenza assolutoria n. **2139/98**, annullando una precedente condanna inflitta in primo grado, per un preteso “oltraggio e resistenza” ad agenti di Polizia annonaria, abbia ritenuto opportuno sottolineare la **buona fede dell’imputato**, ed il fatto che: (il Palau) “**ritenendo, forse non del tutto a torto, di avere subito degli abusi nella gestione giudiziaria di vicende che hanno portato alla perdita del patrimonio familiare**, ha creduto e crede di trovare nel Movimento per la Giustizia Robin Hood una tribuna di protesta aperta a chi avesse subito vessazioni da parte del potere – politico, giudiziario od amministrativo che fosse - e che costituisse appoggio e consenso popolare alla lotta contro la corruzione, quella giudiziaria inclusa” (**Doc. 1**);

II.13. Analogamente, nell’ambito di altro procedimento per fatti connessi, è lo stesso P.G. presso la Corte di Cassazione, Dott. Favalli a richiedere vanamente l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. **636/06**, di condanna ad **anni 2 di reclusione per pretesa “calunnia”**, nei confronti di alcuni avvocati di Milano, ritenuti responsabili di “*infedele patrocinio e altri reati, in relazione alle vicende giudiziarie promosse negli anni precedenti da esso stesso Pietro Palau Giovannetti, attinenti l’attività della Classic Cars...*”, rimanendo dette conclusioni del P.G. inopinatamente disattese dai giudicanti (Cfr. **All. F-Fbis**), che confermavano l’iniqua condanna, senza, neppure, considerare **l’intervenuta prescrizione**,

applicabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, come da costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'istituto della prescrizione prevale, persino, sulle ulteriori cause di nullità⁴. Ragione per cui, essendo stato il ricorso *de quo* giudicato in udienza pubblica, non v'era alcuna ragione logica, alla luce del necessario approfondito esame degli atti processuali, nonché delle derivanti cause di non punibilità, di negare operatività alla norma di cui all'art. 129 c.p.p., ciò, neppure, nel caso di declaratoria di pretesa "inammissibilità" del ricorso interposto, stante che la Corte di legittimità ha omesso di distinguere le cd. cause di "*inammissibilità originarie*" da quelle *sopravvenute*⁵, sebbene, come detto, il rappresentante della Pubblica Accusa avesse, viceversa, concluso richiedendo addirittura, il **totale annullamento nel merito** della sentenza, risultando l'imputazione ascritta palesemente carente dell'elemento soggettivo del reato;

II.14. Inoltre, in ordine alle medesime ipotesi di reato ex art. 368 c.p., nemmeno è stato tenuto conto che, in relazione ad analoga denuncia, l'imputato era già stato assolto dal Tribunale di Bologna, con la **Sentenza n. 1633/04**, con la quale il Tribunale testualmente afferma: "*Palau deve essere prosciolto dal reato ascritto per carenza dell'elemento soggettivo ... l'accusa non ha chiesto né prodotto alcuna prova idonea a dimostrare l'elemento soggettivo del reato ... in assenza di tale prova, non è possibile escludere che il Palau, in una vicenda giudiziaria che, dal quel poco che si può desumere dall'esposto, appare complessa e controversa, si possa essere raffigurato, di essere oggetto delle condotte denunciate, ritenendo l'effettiva esistenza di esse ... in assenza di elementi per provare l'esistenza dell'elemento soggettivo costitutivo del reato, non può che pronunciarsi assoluzione per carenza di detto elemento soggettivo*" (**Doc. 2**);

II.15. Al fine di evidenziare, non solo l'esiguità, ma anche la contraddittorietà dei fatti contestati, occorre, infine, ribadire che l'attribuita "*insolvenza*", risulta dichiarata sulla base del mero, legittimo rifiuto opposto al versamento di una cauzione pari a soli € 516,00, in relazione ad un credito fermamente contestato e *sub iudice*, a fronte di un maggior controcredito, nonché sull'erroneo presupposto che in sede di pignoramento i locali della società sarebbero risultati "*vuoti*", quando, invero, l'U.G. procedente nel proprio verbale negativo aveva semplicemente scritto che "*i locali ad ore 13,30 erano chiusi*". Senza, poi, altresì, considerare che i beni della società sono stati subito dopo pacificamente **rinvenuti** nei medesimi locali, inventariati e **alienati** e che la società possedeva un attivo per oltre Lire 600.000.000, oltre a fidejussioni bancarie ed assicurative, di primari istituti bancari, godendo pienamente della fiducia del sistema creditizio, come confermato dagli accertamenti della G.d.F., richiamate in precedenti

⁴ *Ex multis*: Cass. 21459/08, Cass. 39217/08

⁵ Cass. SS.UU. n. 94/1165 e Cass. SS.UU n. 23428/05

pronunce da parte della stessa Sezione Fallimenti del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo, ex art. 22 L.F. per cui erano state rigettate similari pretestuose istanze fallimentari (**Docc. 28 – 30**).

II.16. Al riguardo, vale la pena evidenziare che lo stesso Tribunale di Milano, con decreto 7.2.92, anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento, nonché la Corte d'Appello, rigettando, per l'appunto, pregresse analoghe infondate istanze di fallimento, incentrate su verbali negativi di pignoramento, affermavano a chiare lettere, oltre all'**insussistenza dello stato di insolvenza** e di "**concrete posizioni debitorie**" - avuto riguardo alla "**esiguità dell'importo azionato**" -, "**il fatto che la chiusura della sede non potesse risultare particolarmente significativa, alla luce delle risultanze delle indagini della G.d.F. e, soprattutto, in considerazione dello stato stesso di liquidazione della società**" (**Docc. 29 e 30**).

La medesima situazione di fatto, come *ut supra* accertata dall'U.G. precedente: "**locali chiusi**" (e non "**locali vuoti**", come inopinatamente ritenuto dal Tribunale), è stata invece, da ultimo, incongruamente posta a base della a dir poco "controversa" dichiarazione di fallimento.

II.17. Fatti, tali, quindi, da non giustificare le gravose condanne inflitte, che appaiono, perciò, del tutto sproporzionate rispetto alla lievità dei reati ascritti e al relativo contesto, i cui giudizi, occorre, altresì, far rilevare si sono, tra l'altro, svolti in violazione delle norme sul giusto processo, e, segnatamente, con particolare riferimento: **(i) alla ingiustificata omessa applicazione, in executivis, dell'istituto della continuazione ai reati ascritti, ictu oculi uniti tra loro dal medesimo vincolo, afferente l'intento di ottenere giustizia**, denunciando gli abusi giudiziari subiti, prima in sede fallimentare e, poi nelle altre competenti sedi giurisdizionali, ove in tutta buona fede l'istante aveva cercato di fare valere le proprie ragioni, senza intendere calunniare nessuno; **(ii) all'ingiustificata omessa applicazione del principio del favor rei**, sia in relazione all'intervenuta *abolitio criminis* dei presupposti del reato di bancarotta, a seguito della novellazione dell'art. 1 R.D. n. 267/1942, che ha modificato in toto i requisiti soggettivi richiesti per potere essere assoggettati a procedura fallimentare (facendo, nella presente fattispecie, venire meno il reato presupposto di cui agli artt. 216, 219, 222 L.F.), sia in relazione alla intervenuta prescrizione, applicando la cd. Legge ex Cirielli; **(iii) alla omessa applicazione della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, come richiesto dallo stesso P.M. di udienza, sin dal primo grado**; e, quindi **(iv) alla conseguente omessa applicazione della prescrizione** del predetto preteso reato, in tal caso, consequenzialmente non più calcolabile in anni 22 e mesi 6, **(v) all'eronea determinazione della data di prescrizione indicata nella sentenza della Cassazione "al più tardi al 1/06/2015"**, in contrasto con quanto diversamente indicato dalla Corte d'Appello di Milano, che fissava la

prescrizione al 1/06/2013, cioè in epoca precedente la predetta sentenza n. 50346/14, come risultante dalla nota del 20/7/2011 di trasmissione del fascicolo alla Cassazione (**Atti Ibis**);

II.18. Questioni tutte che si intendono, quindi, oggi sottoporre all'attenzione del competente Giudice dell'Esecuzione, al fine di valutare l'applicabilità dei sopra citati istituti, con particolare riferimento a quelli della continuazione e della retroattività della legge penale più favorevole, in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost., nonché dagli artt. 5, 6, 7 CEDU e dagli artt. 46, 47, 49, 52 § 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per le ragioni di seguito esposte, **apparendo nella specie infatti del tutto iniquo infliggere l'espiazione di una pena, dopo oltre 22 anni, ad un piccolo imprenditore, per fatti che, come detto, in parte, non sono più preveduti come reato e/o sono stati depenalizzati [con conseguente necessità della revoca delle condanne, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 670 e 673 c.p.p.] e, in altra parte, debbono venire unificati**, in sede di esecuzione, dovendosi, nella specie, riconoscere l'**ineseguibilità** della sentenza n. 1716/2010 della Corte d'Appello di Milano e/o il vincolo della continuazione, oltre che delle parallele condanne di cui in atti, rientranti nell'ambito di quanto previsto dalla Legge Delega 28/4/2014 n. 67, recante norme in materia di depenalizzazione e non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché dei decreti attuativi, successivamente emanati e, da ultimo, dal D.lgs. 16.03.2015 n° 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18.03.2015.



Tanto premesso in fatto, il sottoscritto difensore *ut supra*, alla luce di tutto quanto sopra esposto, rileva in diritto quanto segue.

I

SUL PRINCIPIO DI LEGALITA' E DI RETROATTIVITA' DELLA LEGGE PIU' FAVOREVOLE, IN BASE A UNA LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DEGLI ARTT. 1 E 2 C.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 CEDU E 49 N. 1 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Al riguardo, si osserva che il **principio di legalità** è stato concepito in differenti accezioni, nel corso della storia e nei diversi sistemi giuridici: secondo una prima impostazione, formale, può essere ritenuto reato il solo fatto qualificato espressamente come illecito penale dalla legge e punito con pene dalla stessa previste (*nullum crimen nulla poena sine lege*) e non anche il fatto antisociale, offensivo o pericoloso.

Il principio di legalità nella sua accezione formale esprime una scelta politica individualistico-garantista volta a salvaguardare la libertà del singolo individuo, il cd. *favor libertatis*.

La *ratio* del principio di legalità si identifica con il *favor libertatis* e cioè, con l'esigenza di garantire il cittadino dagli abusi del potere esecutivo e del potere giudiziario.

Esso costituisce pertanto un potente presidio della libertà dei cittadini ed una duplice garanzia, oltre che sul piano della certezza giuridica, su quello della legittimazione democratica e della qualità contenutistica della politica penale.

Tale principio si articola nei tre corollari della riserva di legge, tassatività e irretroattività sfavorevole (o divieto di retroazione sfavorevole).

Il principio di riserva di legge (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta*) in particolare prevede che l'unico strumento idoneo a creare norme incriminatrici sia la legge ordinaria e cioè, la legge emanata dal potere legislativo, fulcro dell'assetto democratico, il cui procedimento di formazione è sancito dagli artt. 70 ss. Cost.

Il corollario della tassatività (o di precisione, determinatezza) prevede che la legge debba determinare con chiarezza e precisione estreme la fattispecie di reato, nonché le pene cui assoggettare il reo (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta*).

La *ratio* di tale principio si identifica con l'esigenza di porre al riparo il cittadino dagli arbitri del potere giurisdizionale nell'interpretazione della legge; tale attività interpretativa deve essere contenuta nell'ambito dei contorni della fattispecie penale, come descritta dal legislatore, non potendo andare oltre i margini di interpretazione del precetto e la cornice edittale prevista, il che integrerebbe una violazione del divieto di analogia *in malam partem*.

L'interpretazione-applicazione giudiziale consente la concretizzazione della legge stessa nei casi singoli ed il passaggio dalla legalità legislativa, astratta, alla legalità giudiziale, concreta e costituisce un'attività irrinunciabile, anche in sede di esecuzione.

Il terzo corollario del principio di legalità è costituito dal divieto di **retroazione sfavorevole** (*nullum crimen, nulla poena sine proevia lege poenali*); esso prevede che la legge penale si applichi solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Il fondamento di tale principio si sostanzia nell'esigenza di garantire il cittadino dall'incriminazione e dall'assoggettamento ad una pena prevista da una legge entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto; al principio di irretroattività, che costituisce il completamento logico dei principi di riserva di legge e tassatività, è sottesa la stessa *ratio* di garanzia del *favor libertatis* del cittadino, il quale deve essere posto nelle condizioni di poter calcolare le conseguenze penali che la legge fa derivare dalla sua condotta, nel momento in cui la pone in essere.

Il principio di irretroattività invero, deve essere inteso in senso relativo, nel senso della irretroattività della legge sfavorevole e di retroattività della legge favorevole.

A tale esito la dottrina e la giurisprudenza prevalenti pervengono sulla scorta dell'analisi dei lavori preparatori, ove si trova la precisa conferma che si è inteso limitare il divieto di retroazione alla sola legge sfavorevole, e sulla base dell'interpretazione dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di legalità, in omaggio al quale sarebbe discriminatorio ed irragionevole continuare ad applicare un certo trattamento sanzionatorio ad un fatto che, in base ad una **mutata coscienza sociale**, la legge sanziona in modo più mite o considera penalmente lecito, come nella specie è il reato sanzionato di pretesa bancarotta di cui alla sentenza n. 1786/10 della Corte d'Appello di Milano, di cui qui si chiede la revoca, ex art. 673 c.p.p., previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

L'opinione dottrinale e giurisprudenziale prevalenti ritengono, perciò, che il principio di retroattività favorevole, al pari del principio di irretroattività sfavorevole, abbia rilievo costituzionale, fondandosi anch'esso sul *favor rei*.

Pertanto, mentre a livello costituzionale il principio di legalità è sancito dai precetti contenuti negli artt. 3 e 25 Cost., a livello sub-costituzionale detto principio è sancito dalle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 199 e 200, del codice penale.

In particolare, l'art. 1 c.p. sancisce che: *“nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”* (coi corollari della riserva di legge e della tassatività ricavabile dall'avverbio “espressamente”); l'art. 2 c.p., invece, detta la disciplina relativa alla successione delle leggi penali nel tempo, positivizzando in uno al principio di irretroattività sfavorevole nel comma primo, per cui *“nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”*, anche il principio di retroattività favorevole delle norme abolitive (comma secondo) e della norme modificative (comma quarto).

Il principio di legalità inoltre, ha rilievo sovranazionale ed è disciplinato da talune Convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, assume assoluto risalto nell'ordinamento interno, anche in considerazione di due sentenze rese dalla Corte Costituzionale, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, ed in particolare dell'art. 117 Cost.

Il primo comma dell'art. 117 Cost., infatti, sancisce che il legislatore interno (statale e regionale) deve conformarsi agli “obblighi internazionali”, tra i quali sono ricompresi quelli derivanti dall'adesione in specie alla CEDU. Sicché gli obblighi sanciti da tale Convenzione **sono**

entrati a far parte dell'ordinamento interno, costituendo norme interposte al fine di valutare la legittimità costituzionale delle norme interne.

Il principio di legalità è sancito dall'art. 7 CEDU, il quale prevede al § 1 che: *“Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”*; il § 2 invece stabilisce che: *“Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”*.

Il sopra ricordato art. 7 CEDU, che reca l'intestazione *“nullum crimen, nulla poena sine lege”* enuncia in particolare i principi di legalità e di irretroattività sfavorevole; come ha osservato la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo infatti, esso *“non si limita a proibire l'applicazione retroattiva del diritto penale a detrimento dell'imputato. Consacra altresì, in modo più generale, il principio di legalità in ordine ai diritti e alle pene, e quello che impone la non applicazione estensiva o analogica della legge penale a detrimento dell'imputato: ne deriva che un illecito deve essere definito dalla legge in modo chiaro”*.

Al medesimo fine e nello stesso senso, giova, altresì, considerare il collaterale principio-guida, espresso dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, approvata a Strasburgo, il 12 dicembre 2007, che all'art. 49 n. 1 (Principi della legalità e della proporzionalità delle pene) prevede espressamente che: *“Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”*. Precisando, al secondo capoverso, che: ***“Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima”***.

Alla luce di tale ultima norma appare evidente che nella legislazione europea *“in progress”*, di carattere sovranazionale e prevalente rispetto alle norme del diritto interno, ed a cui le stesse si debbono raccordare ed uniformare, il principio della prevalenza della *lex mitior* e della retroattività della legge penale più favorevole – espressione del più generale principio del *favor rei* – viene ormai espressamente previsto ed esplicitato.

Al riguardo del riconoscimento del fondamentale **principio di retroattività della legge penale più favorevole**, giova esaminare la sentenza 17/9/09, *Scoppola c. Italia*, nell'ambito della quale **la Corte Europea, riunita in Grande Camera, ha riconosciuto che l'art. 7 CEDU fa**

proprio il principio di retroattività della legge penale più favorevole (In senso conforme, Cfr.: Sent. 27/4/10, Morabito c/Italia e 7/6/11, Agrati e altri c/Italia).

Nel caso concreto, la **Corte Europea**, al termine di una ricognizione dei più significativi strumenti di diritto internazionale e delle soluzioni proprie dei diversi Stati aderenti alla Convenzione, **ha ritenuto che si sia progressivamente formato un certo consenso**, appunto a livello internazionale ed europeo, **sull'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole: oggi, dunque, l'art. 7 della Convenzione garantisce anche il principio di retroattività della *lex mitior*, da intendersi come quella regola che, nel caso di successione di più leggi penali tra il momento della commissione del fatto e la sentenza definitiva di condanna, obbliga il giudice all'applicazione della legge più favorevole al reo.**

La Corte si è poi espressa sui fondamenti della retroattività *in mitius*, rinvenendoli da un lato sull'esigenza di chiarezza, che riguarda anche la materia della successione di leggi penali, dall'altro, sull'opportunità di applicare la successione di leggi penali in favore dell'accusato **e di non continuare ad infliggere pene che lo Stato e la collettività considerano ormai eccessive**, come nella presente fattispecie, in relazione ai contestati reati di bancarotta.

I giudici di Strasburgo, pertanto, sulla base dell'art. 46 della Convenzione – che obbliga gli Stati aderenti a conformarsi alle sentenze della Corte Europea – hanno invitato lo Stato convenuto a commutare l'ergastolo illegittimamente inflitto al ricorrente Scoppola, nella pena della reclusione non superiore a trent'anni, pena prevista dalla legge più favorevole che dunque avrebbe dovuto trovare applicazione nel giudizio *a quo*.

La decisione Scoppola/Italia aspira quindi a dare un preciso contenuto al principio di retroattività della *lex mitior* per il tramite di una interpretazione evolutiva dell'art. 7 CEDU, il cui rispetto non solo asside tra gli obblighi internazionali richiamati dall'articolo 117 Cost., ma è pure fondamentale parametro esegetico per l'identificazione degli obblighi comunitari. In questa prospettiva la Corte Europea non trova indugi ad avvertire l'elevarsi a principio fondamentale di diritto penale di quella stessa regola – di retroattività della *lex mitior* – che, significativamente, il codice penale italiano già sanciva nel 1930, all'art. 2, commi secondo e terzo, e che riflette, in fin dei conti, gli indefettibili pilastri dell'uguaglianza, della ragionevolezza, della (previa) conoscibilità del sistema penale.

Una ancora più netta apertura verso la rilevanza della retroattività favorevole è intervenuta tramite la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**: le sentenze 3 maggio 2005 (*Berlusconi, Adelchi, Dell'Utri e altri, cause C-387/02, C-391/02, C-403/02*) e 4 maggio 2006 (*Mulliez e altri; Mombiana, Nizza e Pizzi/Aggio e altri, cause C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 e C-473/03*), hanno affermato l'appartenenza del principio di retroattività della pena più mite alle

tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, iscrivendolo quale “*parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare*”.

La rilevanza dell’art. 7 CEDU nell’ordinamento penale nazionale e l’efficacia nel tempo dei mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti perviene, altresì, dalla sentenza della Corte Cost. n. 230 che ai fini di una corretta perimetrazione della portata applicativa di detti principi ricorda che, a partire dalle note sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007, la Consulta ha chiarito che le norme convenzionali integrano, alla stregua di norme interposte, il parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, 1° comma, Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la potestà legislativa, prevede il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Tale inquadramento comporta che, nel caso in cui venga riscontrato un contrasto tra norma CEDU e norma interna, il giudice nazionale investito della questione sia tenuto in primo luogo a verificare la possibilità di dare un’interpretazione “convenzionalmente orientata” della norma interna contrastante; **laddove ciò non fosse possibile, dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all’indicato parametro, senza che sia possibile procedere direttamente alla disapplicazione della norma nazionale contrastante.**

Ciò in quanto tale potere è riconosciuto al Giudice interno, con esclusivo riferimento alle norme cogenti del diritto comunitario (*rectius*: europeo), stante il riconoscimento del principio di *primauté* dello stesso. A sua volta, la Corte Costituzionale sarà tenuta preliminarmente a verificare se la norma CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte Europea, si ponga in contrasto con altre norme conferenti della nostra Costituzione; caso eccezionale in cui dovrà statuire l’inapplicabilità della norma convenzionale. Si tratta della c.d. “teoria dei *controlimiti*”, la quale, nel caso di specie, opera con valenza ancor più pregnante di quanto non faccia riguardo al diritto dell’Unione Europea, rispetto al quale il giudice delle leggi italiano può opporre solamente il contrasto con i diritti inviolabili dell’uomo o con i principi generali dell’ordinamento, conformemente a quanto affermato di recente dalla Consulta con la pronuncia n. 80/2011, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La giurisprudenza della Corte Europea, invero, originariamente finalizzata alla soluzione di specifici casi concreti, si è nel tempo caratterizzata per una funzione para-costituzionale di tutela dell’interesse generale al rispetto dei diritti umani e degli impegni internazionali da parte dello Stato aderente. L’adozione della tecnica delle cd. sentenze pilota, cioè delle decisioni che attestano una persistente e strutturale violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, ha imposto agli organi giurisdizionali nazionali interventi molto marcati sulle decisioni definitive, anche a prescindere da una decisione di condanna della Corte (C., S.U., 19.4.2012, n. 34472). In mancanza nella legislazione nazionale di una procedura o di un provvedimento

specificamente previsto a tale scopo, sono stati impiegati diversi strumenti previsti dal codice, accettando finanche di entrare in contrasto con il principio della tipicità dei mezzi d'impugnazione. In questa prospettiva, è stato aperto un nuovo spazio operativo per l'intervento al giudice dell'esecuzione al quale è stato richiesto di verificare i modi e i termini per consentire di paralizzare gli effetti di una sentenza definitiva di condanna pronunciata in contrasto con le censure articolate dalla Corte Europea.

Il giudice, in tal evenienza, deve dichiarare ai sensi dell'art. 670 c.p.p. l'ineseguità di un giudicato, sebbene adottato applicando correttamente le norme nazionali (C. 1.12.06, n. 2880) o deve effettuare una pronuncia interlocutoria che affermi l'insussistenza di un titolo fondante la detenzione alla luce della condanna del Giudice europeo che integra un fatto successivo, ostativo all'eseguità della condanna e che determina l'illegittimità del titolo esecutivo interno (Trib. Roma, 25.9.2006, in Cass. pen. 2007, 268).

II

SULLA INTERVENUTA ABOLITIO CRIMINIS E SULLA REVOCABILITÀ DELLA SENTENZA N. 1716/10 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO EX ART. 673 C.P.P.

La questione in esame si pone in quanto, come è noto, autore dei reati di bancarotta può essere solo l'imprenditore soggetto alle disposizioni sul fallimento, secondo cui in base alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 5/06 (art. 15 ultimo comma L.F.): ***“non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00”***.

Analizzando la normativa di riforma della legge fallimentare si può, dunque, innanzitutto, agevolmente rilevare, nel caso di specie, l'insussistenza sopravvenuta dei presupposti oggettivi per l'ammissibilità della declaratoria di fallimento, stante che l'ammontare dei pretesi crediti scaduti, risultante dalla *denuntiatio* prefallimentare, era di gran lunga inferiore ad € 30.000,00, e cioè pari a soli Lire 5.000.000 (**€ 2.582,28**), **con conseguente venir meno delle condizioni di fallibilità** e, mediatamente, di **punibilità** per il reato di bancarotta, a seguito dell'introduzione dello *jus novum*, presupposti all'epoca non contemplati dalla normativa ex R.D. N. 267/1942, in base alla quale e sulla vigenza dei cui presupposti è stato invece dichiarato il fallimento *de quo*, nonché, infine, dopo oltre 22 anni, confermata la sentenza di condanna per il reato *ut supra* ascritto.

Ad analoghe conclusioni di non punibilità per il reato di pretesa “bancarotta” si perviene anche analizzando le modifiche apportate all'art. 1 l.f. e l'assoluta assenza dei presupposti soggettivi,

per assoggettare a dichiarazione di fallimento l'odierno istante e la ditta a lui riferibile, stante che, se nel passato, per individuare i soggetti esonerati dal fallimento l'art. 1 l.f. (nella versione precedente al D.lgs. n. 169/2007), si utilizzava una nozione di «*piccolo imprenditore*» riferita ai soggetti commerciali che non possedevano determinati requisiti reddituali e dimensionali – [e solo chi era «piccolo imprenditore» **non era soggetto al fallimento** e, pertanto, **non poteva essere autore dei reati di bancarotta**], con la graduale riforma della legge fallimentare sono stati modificati i requisiti per l'attribuzione della qualifica di piccolo imprenditore, nel segno di un ampliamento del novero dei soggetti esonerati dal fallimento.

Questi sono stati individuati, in particolare, negli esercenti un'attività commerciale, in forma individuale o collettiva, che, **come nella presente fattispecie processuale**, «*alternativamente*», nella versione previgente di cui al D.lgs. n. 5/06, “non abbiano, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore ad € 300.000,00”, ovvero “non abbiano realizzato ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni, per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000,00”, ed abbiano, secondo l'ultima modifica apportata “un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000,00”. Si è quindi verificata una parziale *abolitio criminis*, limitatamente ai fatti commessi dagli imprenditori che in base alla nuova disciplina extrapenale non potrebbero più essere dichiarati falliti.

Nè consegue che nel caso di specie appaiono applicabili i seguenti principi:

- 1) Principio della successione di leggi nel tempo e conseguente applicazione della legge più favorevole al reo ex artt. 2 e 3 c.p., fondamentale e inderogabile canone ermeneutico che trova applicazione generale ed indiscriminata, in mancanza di una esplicita (e non presunta) volontà in senso contrario del legislatore;
- 2) Estensione di tale canone ermeneutico alle norme, sia pur extrapenali, allorquando le stesse vadano ad incidere sui presupposti del reato e siano perciò integratrici della norma penale, costituendo una vera e propria condizione di procedibilità, e, quindi, incidono sulla astratta configurabilità stessa del reato (artt. 216 ss. l.f.);
- 3) Assenza sopravvenuta, come documentalmente ed incontrovertibilmente comprovato in atti, in base allo *jus novum*, sia della fallibilità (art. 15 u.c. l.f., secondo cui “*non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00*”), sia della qualifica di imprenditore assoggettabile a fallimento per cui la legge ora richiede l'effettuazione di investimenti per un capitale superiore a € 300.000,00, nonché la realizzazione di ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni, per un ammontare complessivo annuo superiore a €

200.000,00 e “un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000,00”;

4) Lettura costituzionalmente orientata *ut infra* della disciplina transitoria di cui all'art. 150 del D.Lgs. n. 5/06, secondo il quale gli eventi processuali avviati prima della data di entrata in vigore del decreto sono regolati dalle norme previgenti, anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile a fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, ovvero per i motivi di seguito specificati, rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Si tratta quindi di decidere, in sede esecutiva, sulla perdurante rilevanza penale dei fatti di bancarotta addebitati all'istante, quale «piccolo imprenditore» che, in considerazione dell'ammontare dei debiti risultanti dall'istruttoria prefallimentare (€ 2.582,28), nonché dell'assenza di ricavi e di investimenti e dell'ammontare dei debiti, nei periodi di riferimento, deve obiettivamente ritenersi non possedesse, all'epoca, i requisiti dimensionali previsti dalla nuova nozione di «piccolo imprenditore», in base alla quale nessuno può più essere dichiarato fallito, ovvero conseguentemente punibile per il reato di pretesa bancarotta.

Circostanza che si evince, a luce meridiana, per quanto attiene l'assenza di investimenti, nei tre esercizi antecedenti, sia dallo stato di liquidazione della società a far data dal 22.12.86, sia dal contenuto della sentenza di fallimento, da cui risulta l'assoluta mancanza di beni in capo alla società fallenda. Lo stesso emerge, per quanto attiene l'assenza di ricavi, dalla relazione del curatore ex art. 33 l.f., in data 8.2.93, ove si dichiara che la società “*non svolge alcuna attività da anni...*”, non avendo, perciò, logicamente conseguito ricavi di sorta; inoltre dallo stato patrimoniale alla data del fallimento 1.12.92, redatto dal curatore, si evince un totale di debiti complessivi della massa sociale, di Lire 595.179.912, pari ad € 307.384,77, importo, quindi, inferiore a quello stabilito dall'art. 1 novellato della legge fallimentare, pari ad € 500.000,00 (**Docc. 28, 28bis, 28ter**).

Ne consegue che, nella presente fattispecie, l'evidenziata **assorbente abolitio criminis**, intervenuta con la sopra citata novellazione degli artt. 1 e 15 R.D. n. 267/42, che ha modificato *in toto* i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per poter essere assoggettati a procedura fallimentare, va correlata con i principi espressi dall'art. 2 c.p., che pone nei commi che lo costituiscono una sequenza di regole tra loro collegate in modo che si chiariscono a vicenda: perché operi la regola del terzo comma deve essere esclusa l'applicabilità sia del primo, sia del secondo comma. Ciò significa, da un lato, che in una vicenda di successione di leggi penali, perché un fatto rimanga punibile, occorre, non solo che sia tale in base alla nuova legge, ma anche che la nuova fattispecie costituisca reato già in base alla legge precedente e, dall'altro, che **i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie**

non sono più punibili "e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione agli effetti penali" (art. 2 c. 2 c.p.). Se, come nel caso di specie, è la norma successiva ad essere speciale, ci si trova in presenza di un'abolizione parziale, perché l'area della punibilità riferibile alla prima viene ad essere circoscritta, rimanendone espunti tutti quei fatti che, pur rientrando nella norma generale venuta meno, sono privi degli elementi specializzanti. Si tratta di fatti che per la legge posteriore non costituiscono reato e quindi restano assoggettati alla regola del secondo comma dell'art. 2 c.p., anche se tra la disposizione sostituita e quella sostitutiva può ravvisarsi una parziale continuità. **Perciò per questi fatti non opera il limite stabilito dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 2 c.p. e quando è stata pronunciata una condanna irrevocabile il giudice dell'esecuzione deve provvedere a revocarla a norma dell'art. 673 c.p.p.**

Secondo il Supremo Collegio a Sezioni Unite (cfr. Cassazione SS.UU. 23 maggio 1987, Tuzet): *"la formulazione letterale del 2° comma dell'art. 2 è abbastanza chiara nell'escludere la punibilità per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato. E per quanti bizantinismi si vogliano fare, non si potrà mai contestare che il fatto ascritto [all'imputato], se commesso oggi, non costituirebbe reato"*.

Tale fondamentale ed insormontabile assunto delle Sezioni Unite ben si attaglia alla presente vicenda processuale, ove un piccolo imprenditore, titolare di una ditta artigiana, in liquidazione dal 12.12.1986, è stato dichiarato fallito - ben 6 anni dopo -, sulla base della ritenuta insolvenza desunta dal rifiuto motivatamente opposto al versamento di una cauzione pari a soli € 516,00, in relazione ad un credito contestato e *sub iudice*, situazione che oggi, in forza della normativa vigente, non sarebbe più in alcun modo assoggettabile a procedura fallimentare, venendo travolti i presupposti per l'applicabilità della norma incriminatrice.

La giurisprudenza penale ha già avuto modo di interpretare tale novellazione sancendo che: *"poiché la sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo del delitto di bancarotta, non vi è dubbio che la "mutatio legis", in ordine alla fallibilità dell'imputato si rifletta sulla sussistenza stessa del reato in questione. Pertanto, se, per scelta del legislatore, l'elemento costitutivo di un reato cambia configurazione nel corso del giudizio penale, non vi è dubbio che di tale "novum" debba tener conto il giudice, in qualsiasi stato o grado si trovi il procedimento. Pertanto, se da un lato la norma transitoria di cui all'art. 150 D.Lgs. n. 5/2006 regola dal punto di vista procedurale le procedure concorsuali pendenti al momento della entrata in vigore, dall'altro, nel silenzio della legge, non rende ultrattivo lo status di imprenditore "fallibile" in base alle norme previgenti e non impedisce quindi al giudice di applicare l'art. 2 c.p., la cui ratio è evidentemente quella di evitare che sia sottoposto a sanzione penale (o a sanzione penale più severa) un soggetto che alla luce della nuova normativa non sarebbe*

punibile.”⁶□

La medesima conclusione è stata avvalorata da plurime sentenze che hanno avuto modo di analizzare la questione giuridica sottesa partendo da diverse angolazioni.

Da un lato è stato sindacato il particolare ruolo che la sentenza dichiarativa di fallimento svolge nel procedimento penale e; al riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione, stabilendo che: “*in tema di reati fallimentari, posto che **la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale**, per cui spetta al giudice penale il potere - dovere di **verificare autonomamente**, tra l'altro, **se l'imputato possa o meno essere considerato piccolo imprenditore, non soggetto, come tale, a fallimento**, ed avuto altresì riguardo al fatto che la **dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato di bancarotta**, per cui le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2 cod. pen. in materia di successione di leggi penali nel tempo, deve ritenersi che, anche nel caso in cui la suddetta qualità di piccolo imprenditore sia stata **esclusa dal tribunale fallimentare**, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 150 D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, sulla base della originaria formulazione dell'art. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, **il giudice penale debba ciononostante far riferimento, invece, alla nuova e più favorevole formulazione di tale norma**, introdotta dall'art. 1 del cit. D. Lgs. n. 5 del 2006 **ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta**”⁷.*

Ed ancora, con specifico riferimento alle soglie di punibilità: “*Nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 223 comma 2 n. 1 L.F., l'espressione "fatti previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c." va riferita non alla mera condotta materiale considerata dalle norme oggetto del rinvio, ma **all'intera fattispecie incriminatrice**. Pertanto, a seguito della riformulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., **ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta societaria impropria di cui all'art 223 comma 2 n. 1 L.F., si deve tenere conto del superamento delle soglie di punibilità previste dalle nuove false comunicazioni sociali**. Con l'ulteriore conseguenza, in tema di diritto intertemporale, che **sussiste la punibilità** della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli art. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, **solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina**”⁸.*

Per completezza, occorre rilevare che, come detto, la giurisprudenza è abbastanza conforme in

⁶ Cass. n. 43076/07;

⁷ *Ibidem*

⁸ Trib. Sulmona 18.1.05

materia. Poche sentenze differiscono da quelle sopra riportate anche se più che negare l'**abolitio criminis**, danno una diversa qualificazione giuridica dell'avvenuta abrogazione, tra cui, la più significativa è "la riforma della disciplina dei reati in tema di società e consorzi e delle procedure concorsuali **non comporta l'abolizione totale dei reati** di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta impropria quanto piuttosto **una successione di leggi nel tempo** con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti commessi in precedenza all'entrata in vigore del D.lgs. n. 61/2002 che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose".⁹

Ne consegue che conformemente ai principi giurisprudenziali sovra esposti e alle stesse norme succedutesi che hanno esteso l'applicazione delle novelle legislative alle procedure pendenti alle date di entrata in vigore, l'imputazione di bancarotta documentale, in assenza dei requisiti previsti dai nuovi artt. 1 e 15 l.f., non è perseguibile ancorché il fatto sia stato commesso precedentemente stante l'intervenuta abolitio criminis, con la conseguenza processuale in executivis della necessaria disponenda revoca della pronuncia di condanna, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato art. 673 c.p.p.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che: " Il Giudice dell'esecuzione al quale sia chiesta, a seguito delle modificazioni introdotte in tema di reati societari e fallimentari dalla legge 28.12.2005 n. 262, la revoca della sentenza di condanna per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta impropria, ha il compito di accertare la sussistenza, con riferimento al tempus commissi delicti, degli elementi costitutivi della sopravvenuta tipologia di reato, a nulla rilevando la non intervenuta abolitio criminis per effetto delle citate modificazioni" (Cass. Pen. Sez. I° sent. 24.04.2008 in RP 2009, 219).

Si osservi del resto, come detto, che la sentenza dichiarativa di fallimento risulta pronunciata sulla base di una pretesa insolvenza desunta dal mancato versamento di una cauzione di appena Lire 1.000.000, circostanza bastevole da sola a scardinare l'iter logico-argomentativo su cui si fonda l'anacronistica quanto abnorme sentenza n. 19601/08 delle Sezioni Unite, in presenza di un contrasto giurisprudenziale, tutt'altro che sopito, la quale si limita incongruamente ad escludere gli effetti più favorevoli della normativa sopravvenuta sulla base di una interpretazione **a contrariis** dell'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile, negando rilevanza al principio di retroattività della norma penale più favorevole, così ponendosi in **palese contrasto** con gli artt. 3 c. 1, 13, 25 c. 2, 27, 117 Cost., nonché con la **giurisprudenza ut supra della CEDU, in relazione alla violazione dell'art. 7, che impongono «di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere**

⁹ Cass. n. 1817/03

dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto *l'abolitio criminis* o la modifica mitigatrice»¹⁰.

Al riguardo, va fatto, altresì, osservare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che: *“in caso di abolitio criminis parziale (depenalizzazione ovvero nuova formulazione di una norma penale) il Giudice dell'Esecuzione deve effettuare un controllo sul giudicato più penetrante onde valutare contenuto e limiti”* e ben può rivalutare il fatto *“interpretandolo e rivisitandolo e valutare il quadro probatorio ai fini previsti dall'art. 673 c.p.p.* (Cass. VI pen. 11/12/2002, Bini, CP 2004, 2097).

Ragione per cui si confida che il Giudice dell'Esecuzione funzionalmente e territorialmente competente, per l'insieme delle argomentazioni sopra esposte, voglia, senz'altro, revocare ex art. 673 c.p.p., la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1786/10, per intervenuta abrogazione delle relative norme incriminatrici, in base ai poteri attribuiti dalla legge al Giudice dell'Esecuzione, al fine di assicurare il pieno bilanciamento tra l'intangibilità del giudicato e le garanzie dell'individuo, tutelate dall'intervento del Giudice dell'Esecuzione, in funzione di controllo sulla legalità e sull'adeguatezza della decisione di merito.

III

SULL'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 150 D.LGS N. 5/06 E 223 C. 2 N. 1 L.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 27, 117 COST. E 5, 6, 7 CEDU E 46, 49 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

In punto, richiamato tutto quanto sopra esposto nel capo che precede, va ribadito che, analizzando le normative sopravvenute in materia fallimentare (D.lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007), si rileva che i presupposti per la fallibilità e quelli soggettivi per la declaratoria di fallimento sono mutati, restringendo radicalmente l'originario ampio ambito di assoggettabilità del piccolo imprenditore a sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente punibilità per bancarotta.

Infatti, nel caso di specie, si impone una lettura costituzionalmente orientata della disciplina transitoria di cui all'art. 150 del D.Lgs. n. 5/06, secondo il quale, come già *ut supra* rilevato, gli eventi processuali avviati prima della data di entrata in vigore del decreto sono regolati dalle norme previgenti, anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile a fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, ovvero per i motivi di seguito specificati, rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il tutto anche alla luce della pronuncia delle **Sezioni Unite del 26 febbraio 2009 n. 24468**, sull'abolizione del delitto di bancarotta societaria e conseguente obbligo del giudice

¹⁰ Sent: Corte Cost. n. 394 del 2006

dell'esecuzione, qualora sia intervenuta condanna definitiva per tale reato, di revoca della relativa sentenza, in applicazione del principio dell'operatività della regola di cui al comma secondo dell'art. 2 c.p.p. e della disciplina di cui all'articolo 673 c.p.p.

Secondo tale pronuncia, infatti, “la ratio della retroattività della legge abolitrice del reato va individuata nell'esigenza di giustizia e di ragionevolezza, non potendosi tollerare di continuare a punire chi in passato ha commesso un fatto che l'ordinamento non ritiene più meritevole o bisognoso di pena. Il principio di retroattività della legge abolitrice, anche se non inderogabile a differenza di quello della irretroattività della legge sfavorevole, finisce per acquisire rilievo costituzionale sotto il profilo dell'art. 3 della Carta Fondamentale (principio di uguaglianza) e si impone anche in forza del modello di "diritto penale del fatto" accolto nel nostro ordinamento”.

Pare, dunque, potersi affermare che l'ambito di applicabilità dell'art. 3 c.p.p. restringa la pregiudizialità in sede penale degli accertamenti risultanti dalle sentenze civili (ed amministrative) ai soli casi di controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza con esclusione di quelle riguardanti lo *status* di fallito (C. Sez. V, sent. n. 15803/07 e n. 1845/91). La questione rilevante nella presente sede è dunque quella dell'intervenuta *abolitio criminis* alla luce della disciplina legislativa entrata successivamente in vigore, i cui parametri risultano essere obiettivamente più favorevoli al reo.

Invero, non appare in alcun modo condivisibile il dettato fatto proprio dalle Sezioni Unite con la pronuncia N. 16601/08 e dalla sentenza di Cassazione n. 50346/2014, attinente il caso qui in esame, con le quali si stabilisce che, nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 ss. L.F., il presupposto formale, perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme, non richiama le condizioni di fatto richieste per il fallimento di un'impresa, consistendo invece nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento, incongruamente assunta al preteso *rango* di “*pronuncia giurisdizionale*”, **senza valutare, in concreto, il dovere di statuirne l'inefficacia**, per il venir meno del presupposto della responsabilità penale dell'imputato, in relazione a fatti non più preveduti come reato, per intervenuta successione di leggi nel tempo.

Con il conseguente corollario, secondo dette pronunce di legittimità, che, nella struttura dei reati di bancarotta, la dichiarazione di fallimento assumerebbe rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale e non per i fatti in essa accertati, ed in quanto tale sarebbe perciò *insindacabile* da parte del Giudice penale, ponendosi in contrasto con la precedente giurisprudenza di legittimità *ut supra* richiamata.

La questione è sia mal posta che mal risolta dalle Sezioni Unite e dalla predetta sentenza n. 50346/2014 di Cassazione, posto che la soluzione adottata deve ritenersi costituisca una vera e propria *contradictio in adjecto*: ciò che viene sindacato successivamente dal Giudice penale, infatti, non è la potestà in capo al Tribunale civile di emettere la sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto i presupposti per la declaratoria di fallimento, che costituiscono, a loro volta, presupposti per l'applicazione delle sanzioni penali contenute nel R.D. 16.3.1942 N. 267 e quindi fattispecie integratrici dei reati in questione ovvero, *rectius*, presupposti la cui presenza costituisce ed integra una vera e propria condizione di procedibilità dei reati fallimentari di cui si tratta.

In punto, non può farsi a meno di rilevare che, poiché le Sezioni Unite hanno sostanzialmente riconosciuto che l'art. 1 l. fall. contiene una norma definitoria del concetto di 'imprenditore fallito', soggetto attivo della bancarotta, avrebbero dovuto affermare, per coerenza, che la modifica di quella definizione (cioè dei presupposti per l'assoggettabilità dell'imprenditore al fallimento) **incide sulla fattispecie legale**, ed è, almeno in via di principio, in grado di comportare *abolitio criminis* allorché, come nel caso di specie, amplia il novero degli imprenditori esonerati dal fallimento. Senonché le S.U., come emerge dalla motivazione della sentenza, avrebbero comunque negato l'*abolitio criminis*: "*ove anche si fosse potuta assumere una incidenza nelle fattispecie di bancarotta delle modifiche recate all'art. 1 l. fall., l'abolitio criminis dovrebbe escludersi in applicazione della disciplina transitoria prevista dalla riforma della legge fallimentare (art. 150 d.lgs. n. 5/2006), che opererebbe in deroga all'art. 2 c.p., e ai sensi della quale «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore».*

In relazione alla violazione del principio di eguaglianza, si rileva che, a differenza del principio di irretroattività, il principio della retroattività della legge più favorevole (principio della *lex mitior*) – espressamente sancito a livello codicistico (art. 2 c.p.) – non ha trovato copertura a livello costituzionale, nella disposizione dell'art. 25 comma II°, ma è stato nondimeno riconosciuto quale proiezione del principio di eguaglianza (art. 3 comma I° Cost.), che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice" (Sentenza Corte Cost. n. 394/06).

In questa prospettiva, il principio della *lex mitior* troverebbe fondamento sulla considerazione in base alla quale “se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta – nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno; o che sia sufficiente un presidio meno energico – **tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore**” (Sentenza Corte Cost. n. 394/06).

Al riguardo, l'art. 7 CEDU, consacrando il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche, come ampiamente dedotto nel capo I che precede, il corollario del diritto dell'accusato al trattamento penale più lieve. Si tratta di un principio fondamentale del diritto penale riconosciuto pacificamente a livello europeo (inteso anche come diritto dell'Unione). L'applicazione di una norma successiva sfavorevole determina pertanto una violazione della Convenzione. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'art. 442 del codice di rito che disciplina il rito abbreviato, è norma soggetta al principio della irretroattività a danno dell'imputato. Costituisce, pertanto, violazione dei principi dell'equo processo, sanciti dall'art. 6 della Convenzione, la privazione di un effetto premiale, fondata sull'intervento legislativo successivo volto ad eliminare tale vantaggio, specie se non accompagnato dal ripristino delle garanzie processuali attenuate in virtù della scelta del rito stesso (Scoppola c/Italia).

Alla luce di quanto sopra esposto, **appare perciò indubitabile che la disciplina transitoria contenuta nel sopracitato art. 150 D.LGS N. 5/06** (secondo il quale, come detto, i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data sono definite secondo la legge anteriore), **possa e debba essere ritenuta incostituzionale, se non letta nel senso di una interpretazione costituzionalmente orientata, che valga ad escludere l'obbligo per il Giudice penale di attenersi agli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento (non di disconoscerla), allorché gli stessi effetti determinino l'imputabilità di fatti penalmente rilevanti e sanzionati ex artt. 216 ss. L.F., in assenza dei criteri di ammissibilità dell'istanza di fallimento e/o dei presupposti oggettivi e soggettivi di assoggettabilità del soggetto a dichiarazione di fallimento contenuti nello *jus novum* e costituenti elementi integratrici della fattispecie penale, nonché vere e proprie condizioni in assenza delle quali viene meno la procedibilità stessa dei reati di cui si tratta.**

E' perciò compiutamente ravvisabile nella fattispecie un possibile, ed anzi reale, contrasto con parametri costituzionali per violazione delle norme di cui agli artt. 3 (principio di eguaglianza di fronte alla legge), 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché ex artt. 5, 6, 7 Cedu, e artt. 46, 49 della

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, abilitandosi in tal caso il Giudice dell'Esecuzione a sollevare incidente di costituzionalità (Legge Cost. 9.2.1948 n. 1, art. 1; Legge Cost. 11.3.1953 n. 87, art. 23).

Inoltre, con specifico riferimento alle soglie di punibilità ed all'eccezione illegittimità costituzionale dell'art. 223 c. 2 n. 1 L.F., si osserva quanto segue: *“Nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 223 co. 2, n. 1, L.F., l'espressione "fatti previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c." va riferita non alla mera condotta materiale considerata dalle norme oggetto del rinvio, ma all'intera fattispecie incriminatrice. Pertanto, a seguito della riformulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta societaria impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 L.F., si deve tenere conto del superamento delle soglie di punibilità previste dalle nuove false comunicazioni sociali. Con l'ulteriore conseguenza, in tema di diritto intertemporale, che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina”*.

Anche in tal caso siamo di fronte ad una vera e propria *abolitio criminis*, con conseguente inapplicabilità della disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., nella parte e nel senso in cui rimanda alla disciplina delle false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., che, con la riforma codicistica adottata con il D.lgs 61/02, contengono soglie di punibilità (ancora una volta fattispecie integratrici del reato, costituenti vere e proprie condizioni di procedibilità), sconosciute e non previste dalla legislazione previgente, sotto il cui vigore si sono verificati i fatti oggetto dell'imputazione penale di cui si tratta.

Si impone, perciò, parimenti una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., nel senso di ritenere inapplicabile la disciplina sanzionatoria ivi contenuta ove non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 ss. c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.lgs n. 61/2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina”.

Tanto premesso, nel caso deprecato in cui il Giudice dell'Esecuzione competente ritenesse di non poter addivenire alla lettura costituzionalmente orientata della norma in esame, disponendo la revoca della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano, in forza della intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, si chiede yoglia in ogni caso sospendere l'esecuzione della

pena e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità, in relazione:

A) all'art. 223 II° comma n. 1 L.F., per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 Cod. penale, artt. 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nonché artt. 46 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 ss. c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina, costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

B) all'art. 150 D.lgs N. 5/06, per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 Cod. penale, artt. 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nonché artt. 46 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nella parte e nel senso in cui prevede che gli eventi processuali avviati prima della data di entrata in vigore del decreto sono regolati dalle norme previgenti, anche per quanto attiene l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento, ex art. 15 l.f., l'identificazione dell'imprenditore assoggettabile a fallimento e la nozione di piccolo imprenditore, ex art. 1 l.f., e non prevede – pur non escludendola - l'applicazione delle norme integratrici extrapenali sopravvenute e più favorevoli al reo, costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame.

IV

SULLA NECESSARIA RIMESSIONE DEGLI ATTI, CON RINVIO PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ART. 267 DEL TRATTATO UE, AL FINE DI INTERPRETARE PUNTI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, IN BASE AI PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO, ALLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, ALL'UGUAGLIANZA DELLE ARMI NEL PROCESSO, ALL'EFFETTIVA TUTELA GIURISDIZIONALE, AL DIRITTO AD UN TRIBUNALE INDIPENDENTE E AD UN EQUO PROCESSO, GARANTITI DALL'ART. 6, § 2, TUE, LETTO IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 6 E 7 CEDU, E 46, 47, 49, 52, § 3, DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA.

In punto, indipendentemente dalle eccezioni di legittimità costituzionale *ut supra* sollevate, occorre far rilevare che, nella specie, deve ritenersi pregiudiziale rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto si è in presenza di un contrasto interpretativo, ovvero di una difformità tra la norma di diritto dell'Unione Europea, rappresentata dall'art. 7 CEDU, che, *ut supra*, contiene ed esprime, in omaggio al *favor rei*, il principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo, ovvero della *lex mitior*, rispetto alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme interne, costituite, ***in primis***, dall'**art. 150 D.lgs. n. 5/06** e del successivo **D.lgs. n. 169/07**, che hanno modificato i requisiti in base ai quali l'imprenditore sia assoggettabile a fallimento (artt. 1 e 15 c. 9 L.F.), nonché dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., nonché, ***in secundis***, dall'**art. 10 comma 3 L. 251/05**, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi "già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione".

A quest'ultimo proposito giova rilevare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, anche **la durata della prescrizione costituisce parte integrante del principio di retroattività della norma più favorevole di cui all'art. 2 c.p.**, e che la nuova disciplina della materia crea una disuguaglianza di trattamento non giustificabile, in quanto irragionevolmente rimessa a criteri di selezione assolutamente distonici rispetto alla *ratio* dell'istituto della prescrizione, quale permane anche dopo la novella del 2005.

Nel caso di specie, ove fosse stata, correttamente, applicata la nuova disciplina più favorevole, il reato di pretesa bancarotta avrebbe dovuto venire dichiarato *de plano* estinto per intervenuta prescrizione, ragione per cui si rende necessario ed indefettibile disporre, anche in tal caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in relazione alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme interne, allo scopo di sottoporre all'esame di tale organo sovranazionale la violazione, da parte della predetta norma interna, dei principi sanciti in punto di diritto europeo dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché 46 e 49 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Infatti, vale la pena ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «*dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento*», ritenendo **non ragionevole** la scelta del legislatore di non applicare la disciplina ai processi di primo grado già in corso, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Per contro, del tutto contraddittoriamente, la Consulta, dopo aver rilevato che anche le norme sulla prescrizione costituiscono legge più favorevole, ha statuito che «*lo scrutinio di*

costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza», errando, altresì, laddove postula che il principio della retroattività della *lex mitior* non sarebbe - a suo dire - “costituzionalmente garantito”, pur affermando, altrettanto contraddittoriamente, che tuttavia lo stesso è sancito sia dalla normativa interna (art. 2 c.p.), per la quale la retroattività della legge più favorevole è **la regola**, sia dalle norme internazionali (art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la l. 25 ottobre 1977, n. 881, recante Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) ed europee (Trattato sull'Unione Europea nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea; decisioni della Corte di giustizia delle comunità europee, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).

Tale percorso argomentativo, ribadito dalla Consulta con la sentenza n. 72/08, che ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da più remittenti, con riferimento al contenuto dell'art. 10 comma 3°, lex 251/05, nella formulazione fatta salva dalla precedente decisione, non appare in alcun modo condivisibile, **posto che il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo è un principio assoluto, in alcun modo derogabile**, tanto meno in base ad inesistenti quanto non invocabili principi di presunta e/o pretesa “ragionevolezza”, ciò non essendo in alcun modo desumibile, né dal dettato costituzionale interno, e neppure dalle norme internazionali ed europee sopra richiamate.

In punto, vanno, altresì, rammentate le disposizioni di cui agli artt. 10, c. 2°, e 11 Cost., secondo cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, in quanto tra le dette norme, come esplicitato dalla predetta sentenza n. 393 del 2006, si colloca il principio di necessaria applicazione della norma penale più favorevole, da ritenersi incluso nell'art. 25 Cost., quale portato della civiltà giuridica internazionale ed espressamente previsto in convenzioni e trattati internazionali, tra cui l'art. 15 del Patto di New York, che sancisce che «*Se posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne*»: principio che costituisce inoltre norma generale del diritto comunitario, secondo l'art. 6, secondo comma, del Trattato di Amsterdam, che statuisce che «*L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni*

costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

In ossequio a tale principio, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con le sentenze 12 giugno 2003, nella causa C-112/00, 10 luglio 2003, nelle cause C-20/00 e C64/00 e da ultimo con la sentenza 3 maggio 2005, nelle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02, ha precisato che:

«Secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo. Orbene, il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali degli Stati membri.

Ne deriva che questo principio deve essere considerato parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario».

Ne consegue che le deroghe attuate dalla Consulta non sono conformi ai principi del diritto europeo e alle Convenzioni internazionali vigenti, che lo Stato Italiano si è espressamente impegnato a rispettare, e ciò in forza del fatto che la prescrizione esprime l'interesse generale di non perseguire più i reati rispetto ai quali sia trascorso un periodo di tempo che, secondo la valutazione del legislatore, **ha comportato l'attenuazione dell'allarme sociale**, e che la norma volta a ridurre i termini di prescrizione del reato si colloca fra le “*disposizioni più favorevoli al reo*” di cui all'art. 2 c. 4° c.p. Da tale norma codicistica e da una serie di dati, risultanti dai trattati internazionali e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si ricava **la regola dell'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo.**

Ciò premesso, tenuto conto che la sentenza di Cassazione n. 50346/14, confermativa della condanna per il reato di pretesa bancarotta, ha irragionevolmente escluso l'applicabilità al caso di specie della più breve prescrizione prevista dalla legge, non ravvisando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 c. 3 della lex 251/05, nonché tenuto conto della predetta pronuncia della Consulta n. 72/2008, visto il palese contrasto delle suindicate pronunce con il generale principio del *favor rei*, art. 2 c. 4° c.p., occorre riaffermare che l'individuazione della legge più favorevole al reo deve essere effettuata anche **d'ufficio**¹¹, **in ogni stato e grado del procedimento**, e in **concreto**¹², cioè, confrontando, per unanime giurisprudenza e dottrina, i risultati di ciascuna norma succedutasi.

Nel caso di specie, non vi è chi non veda una palese disparità di trattamento tra imputati, del tutto illegittima e contraria ai principi di diritto europeo ed internazionale.

¹¹ *Ex multis*: Cass. 1:7.96, RP. 1996, p. 1066

¹² In dottrina *ex multis* Antolisei, PtG, p. 110, Mantovani, PtG, p. 94; in giurisprudenza *ex multis* Cass. SS.UU. 6.10.79, in Ced, Rv. 089651, Cass. 2.10.03, in Ced, Rv. 226475.

Tanto premesso, si richiede che il Giudice dell'Esecuzione adito, voglia disporre, in ogni caso, la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con rinvio pregiudiziale, dovendosi interpretare il punto di diritto sancito dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46, 47, 49, 52, § 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, essendovi in capo al Tribunale nazionale, la responsabilità di garantire nello Stato membro la corretta ed uniforme applicazione del diritto della U.E., con conseguente necessità di rivolgersi alla predetta Corte di Giustizia, per un parere, detto "**pronunzia pregiudiziale**", dando atto del contrasto tra le norme interne e quelle derivanti dalle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e, segnatamente, quelle ricomprese nella CEDU e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in relazione sia al preteso "**far stato**" della sentenza fallimentare in sede penale, a fronte di una fattispecie non più prevista dalla legge come reato, sia alla pretesa inapplicabilità della legge più favorevole in materia di prescrizione ai processi già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione, formulando i seguenti quesiti.

In proposito si segnala che in base alla **sentenza 8 aprile 2014 della Corte Europea dei diritti dell'uomo** "**quando un giudice nazionale di ultima istanza disattenda la richiesta di parte di parte di effettuare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del trattato UE, è tenuto a motivare il proprio rifiuto, sussistendo in caso contrario una violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**".

I° QUESITO:

*"Se in tema di reati fallimentari commessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/06 e del successivo D. Lgs. n. 169/07, che hanno modificato i requisiti in base ai quali l'imprenditore sia assoggettabile a fallimento: - **considerato** che la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, nell'ambito del quale spetta al giudice penale il potere-doverè di verificare in piena autonomia se l'imputato possa essere qualificato piccolo imprenditore, non assoggettabile, come tale, a fallimento; - **considerato**, altresì, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro 30.000, stante che, nel caso di specie, la sentenza dichiarativa è intervenuta sulla base di una pretesa insolvenza desunta dal rifiuto motivatamente opposto al versamento di una cauzione pari a soli € 516,00, in relazione ad un credito contestato e sub judice, somma per la quale non si può più dare luogo alla dichiarazione di fallimento; - **considerato** ancora che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato di bancarotta, per cui le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2 c.p. in materia di successione di leggi*

penali nel tempo; - **considerato**, infine, il contrasto dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., con i principi sanciti dall'art. 7 CEDU [nullum crimen nulla poena sine lege], di retroattività delle legge penale più favorevole, nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli art. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42; - **considerati**, da ultimo, i principi generali del diritto dell'Unione relativi alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo affidamento, all'uguaglianza delle armi nel processo, all'effettiva tutela giurisdizionale, al diritto a un tribunale indipendente e a un equo processo, garantiti dall'art. 6, § 2, TUE, letto in combinato disposto con l'art. 6 della CEDU, e con gli artt. 46, 47, 49 e 52, § 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso e considerato, dica la Corte di Giustizia dell'Unione Europea tramite pronuncia pregiudiziale se deve ritenersi, alla luce delle norme convenzionali applicabili, che:

(i) nel caso in cui la qualità di piccolo imprenditore sia stata esclusa e/o non affrontata dal tribunale fallimentare, il giudice penale debba, ciò nonostante, fare riferimento alla nuova e più favorevole formulazione per l'imputato degli artt. 1 e 15 c. 9, come modificati dal D.Lgs. 169/07, ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta ovvero esclusa la possibilità di dar luogo alla sentenza dichiarativa di fallimento, come nel caso di specie, in presenza di una posizione debitoria nei confronti di un unico creditore, per la somma di sole Lire 1.000.000”;

(ii) dato il contrasto dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., con i principi sanciti dall'art. 7 CEDU [nullum crimen nulla poena sine lege], di retroattività delle legge penale più favorevole, che il Giudice penale debba disapplicare detta norma nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli art. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42”.

II° QUESITO:

“Se, in base ai principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario, in tema di prescrizione, la disposizione di cui all'art. 10 comma 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai

soli processi "già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione", atteso che la durata della prescrizione costituisce parte integrante del principio di retroattività della norma più favorevole di cui all'art. 2 c.p., e che la nuova disciplina della materia crea una disuguaglianza di trattamento non giustificabile, vi sia stata violazione, da parte della predetta norma interna, dei principi sanciti in punto di diritto europeo dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, visto il contenuto sia della normativa interna (art. 2 c.p.), per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola, sia delle norme internazionali (art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la l. 25 ottobre 1977, n. 881, recante Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) ed europee (Trattato sull'Unione Europea nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea; decisioni della Corte di giustizia delle comunità europee, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), ragione per cui nel caso di specie, ove fosse stata, correttamente, applicata la nuova disciplina più favorevole, il reato di bancarotta avrebbe dovuto venire dichiarato de plano estinto per intervenuta prescrizione.

V

SULLA SUSSISTENZA DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE

E SULL'APPLICABILITA' DELL'ART. 671 C.P.P.

In punto, in ordine all'emanando, **nuovo, provvedimento di cumulo**, a seguito dell'ultima sentenza di condanna, di cui al **punto I)**, occorre preliminarmente esaminare la sussistenza del vincolo della continuazione nella presente fattispecie processuale, vincolo mai vagliato e deciso nelle competenti sedi cognitive, ed in relazione al quale, va, qui, pertanto, affermata la potestà decisionale in capo all'adita Corte d'Appello, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, al fine di enucleare quali siano i principi in materia e gli indici rivelatori individuati dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 671 c.p.p., ed in ossequio alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo la quale l'applicazione della continuazione nella fase esecutiva è possibile solo nel caso che non sia già stata negata nel corso del giudizio di cognizione, in quanto in sede di esecuzione non si possono mettere in discussione le statuizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali divenuti esecutivi.

A nulla rilevando in proposito ogni pregressa pronuncia da parte di altro e diverso Giudice dell'Esecuzione, sia in quanto assunta nell'ambito di precedenti provvedimenti di cumulo, che,

evidentemente, non potevano tenere conto dell'ultima **sopravvenuta** sentenza di condanna (I), i cui fatti sottostanti sono da ritenersi, in effetti, **all'origine logica e cronologica dell'unicità dell'ideazione e volizione del "disegno criminoso"**, da parte del soggetto agente, sia in quanto nella presente sede **vengono fatti valere fatti diversi ed ulteriori**, scaturenti dalla predetta ultima pronuncia di condanna, sia in quanto vengono addotte **nuove ed ulteriori motivazioni atte a sostenere la sussistenza, nella specie, dell'invocato vincolo della continuazione**.

Circostanza acclarata, nel caso di specie, nella stessa **sentenza n. 23264/2014 del Supremo Collegio**, relativa all'impugnazione di un pregresso incidente di esecuzione, avente ad oggetto, tra l'altro, l'impugnazione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, assunto *in executivis* dal G.E. di Brescia, ove si afferma che tali questioni "**sotto un profilo diverso e nuovo, ben possono essere nuovamente trattate, piuttosto, dal giudice competente, in sede di esecuzione**" (Cfr; Atti - All. O).

Si pensi che, con l'applicazione della continuazione, viene rimosso il sigillo dell'intangibilità della *res iudicata* da parte del Giudice dell'Esecuzione che, con una rivisitazione unica nella sua specie, quantifica una nuova pena.

La continuazione *in executivis* è disciplinata dall'art. 671 c.p.p. (che esprime il principio secondo il quale la pena complessiva deve necessariamente essere inferiore alla somma aritmetica delle singole sanzioni) e dall'art. 81 cpv. c.p. (che fissa i limiti entro i quali la pena deve ricomprendersi).

Ai fini del riconoscimento della continuazione occorre si sia in presenza, come nel caso di specie, a più sentenze di condanna, relative ad una pluralità di reati posti in essere in tempi diversi, ma commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

In proposito la Suprema Corte ha affermato che: "*presupposto normativo per l'applicazione, anche in executivis, della disciplina del reato continuato a plurime sentenze di condanna, è la **preesistenza di un programma delinquenziale, ancorché genericamente ideato, del quale le varie violazioni di legge siano momenti volitivi che ne costituiscono esecuzione, concetto nel quale si illustra quella unicità del disegno criminoso cui fa riferimento l'art. 81 cpv. c.p.***"¹³.

Nella più parte dei casi è ritenuta sufficiente non solo l'identità, **ma anche l'analogia dei reati** e la loro prossimità temporale, anche se si sono protratti nel tempo: le Sezioni Unite della Cassazione Penale (Sent. 17 aprile 1996, Zucca, in Cass. Pen., 1997, 354) hanno riconosciuto "*la possibilità della continuazione anche quando taluna delle singole violazioni sia stata commessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa ad altre violazioni, sempre che queste siano riconducibili ad un'iniziale ideazione e non siano*

¹³ Cass., sez. I, 20 febbraio 1996 n. 11219, Pres. Valente, RV. 203981

riconducibili ad un sistema di vita caratterizzato dall'abitudine a commettere determinati reati".

Ed ancora: "In tema di continuazione in executivis grava sul condannato che invochi l'applicazione della relativa disciplina l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto, piuttosto, di un'abitudine criminosa e di una scelta di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti" (Cass. Sez. I, 25 novembre 1999 n. 2298, Pres. Silvestri, RV. 245970).

Sul punto, peraltro, altra e diversa giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che per il condannato incombe solo l'onere di indicare i reati che sarebbero legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso, spettando invece al Giudice dell'Esecuzione individuare i dati sostanziali di possibile collegamento fra i vari episodi oggetto di istanza, onde verificare la sussistenza o meno di detta unitarietà, nella specie, invero, puntualmente offerti.

Infatti, "In tema di applicazione della continuazione in executivis non è configurabile un onere della prova sul vincolo dedotto nell'istanza a carico del condannato, bensì semplice onere di allegazione, spettando al Giudice dell'Esecuzione il potere-dovere di ricerca e di analisi degli elementi occorrenti desumibili dalle sentenze" (Cass. Sez. 1, 13 maggio 1994 n. 2229, Pres. Scopelliti, RV. 198420); "...incombe all'interessato indicare i reati ai quali il nesso della continuazione si riferisce, senza che si debba ritenere sussistente a suo carico l'onere di provare l'unitarietà del disegno criminoso, spettando al Giudice dell'Esecuzione individuare i dati sostanziali di possibile collegamento." (Cass. Sez. I, 4 luglio 1995 n. 40129, Pres. Callà, RV. 202202). Ed, ancora: "Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l'onere di allegazione gravante sul condannato deve ritenersi soddisfatto **anche con la semplice indicazione o produzione delle sentenze relative ai reati di cui si richiede l'unificazione, senza che egli debba adempiere l'ulteriore onere di specificare le ragioni da cui è desumibile l'esistenza di un medesimo disegno criminoso**"¹⁴.

Infine, la stessa Corte Suprema ha indicato come indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso i seguenti:

- (i) la distanza cronologica tra i fatti criminali;
- (ii) le modalità della condotta;
- (iii) la sistematicità e le abitudini programmate di vita;
- (iv) la tipologia dei reati;

¹⁴ Cass. N. 594/99

- (v) **il bene protetto;**
- (vi) **l'omogeneità delle violazioni;**
- (vii) **la causale;**
- (viii) **le condizioni di tempo e di luogo.**

Ciò precisando che, anche dall'esame di **uno soltanto di essi**, purché pregnante, il Giudice dell'Esecuzione può rilevare gli elementi utili al riconoscimento, ovvero al diniego del vincolo della continuazione (Cass. Sez. I, 24 gennaio 1994 n. 396, Pres. Pirozzi, RV. 196678), aggiungendo (Cass. Sez. I, 5 novembre 2008 n. 44862, Pres. Silvestri, RV. 242098) che: *“tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici - purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione - il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. I, 20 aprile 2000, n. 01587, rv. 215937). Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un'unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisivo delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. (Cass., Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 01060, rv. 189980; Cass., Sez. I, 7 luglio 1994, n. 02229, ric. Caterino, rv. 198420; Cass., Sez. I, 30 gennaio 1995, n. 05518, ric. Montagna, rv. 200212)”*.

Nella presente fattispecie, a fronte dell'ultima condanna inflitta in ordine temporale (**punto I**), da ritenersi la **chiave di volta**, ovvero la "pietra angolare", che rappresenta l'elemento centrale o portante, attorno al quale ruota l'intera vicenda umana e processuale, che ha dato luogo alle molteplici condanne per fatti tra loro dipendenti, l'istante ritiene di poter assolvere al proprio onere di allegazione, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sopra citata, indicando tutti gli indici rivelatori dell'evidente sussistenza di **un'unitarietà di “disegno criminoso”**, **all'interno del quale si sono prodotte le singole violazioni in esame, fra di loro collegate e connesse da un'unica ideazione e conseguenti violazioni**, che richiamano puntualmente gli stessi indici ritenuti necessari e sufficienti dalla Suprema Corte di Cassazione.

In particolare, analizzando partitamente le singole violazioni, a fronte delle quali il condannato ed odierno istante ha riportato le condanne per cui richiede il riconoscimento della sussistenza del vincolo della continuazione, si può evincere agevolmente quanto segue.

1) Si tratta di reati della medesima tipologia, in prevalenza di natura ideologica, posti in essere con le medesime condotte, ed aventi ad oggetto gli stessi beni protetti: infatti, vi sono due condanne per attribuita “*calunnia*” (art. 368 c.p.), nonché altre condanne per reati appartenenti al medesimo gruppo giuridico, di cui agli artt. 340 c.p. (interruzione di servizio pubblico), 342 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), 343 c.p. (oltraggio a magistrato in udienza), derivanti dal convincimento del soggetto agente, come dato atto in svariate pronunce, seppure ritenuto infondato, di essere vittima di reiterati abusi facenti parte di un complotto persecutorio, che lo ha portato, come detto, tramite le medesime modalità di condotta, a presentare molteplici denunce e ad organizzare pubbliche manifestazioni, dapprima quale privato cittadino, e poi quale legale rappresentante dell’Associazione Movimento per la Giustizia Robin Hood, finalizzate a segnalare gli abusi subiti in danno suo, della sua famiglia e delle aziende ad essa riferibili, culminati nelle controverse dichiarazioni di fallimento e nelle relative procedure, con conseguente imputazione per pretesa bancarotta documentale e patrimoniale, nonché nello spoglio violento della casa di abitazione di Via Zenale e della sede dell’Associazione stessa;

2) Si tratta di reati ritenuti commessi in un medesimo contesto spaziale (Foro di Milano), **temporale** (gli anni del c.d. movimento di mani pulite in cui si sono sviluppate le vicende processuali, societarie e fallimentari *de quibus*) e **causale** (tutti i reati ascritti promanano dall’**unico movente**¹⁵, costituito dall’intento di tutelare la libertà d’impresa, la proprietà privata, la libertà di associazione e di espressione del pensiero, attraverso la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (nella specie attività di denuncia e di legittima resistenza ad atti arbitrari), ovvero di perseguire finalità di giustizia ritenute lecite (diritto di agire e di difendersi in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi);

3) Conseguentemente si tratta di reati frutto ed univoca espressione di una unica ed unitaria ideazione, ritenuta criminosa nei fatti, avente ad oggetto il predetto “erroneo” **convincimento dell’odierno istante di agire a fini di giustizia e le condotte ritenute illecite che ne sono conseguite, dovendosi, perciò, nella specie, ritenere sussistente, una preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni contestate**¹⁶, ciò in cui si sostanzia l’unitarietà, ovvero la medesimezza del disegno ritenuto criminoso;

¹⁵ *Ex multis*: Cass. Sez. I, 6/12/2000, Pres. Bersani, C.P. 2002, 1088;

¹⁶ Cass, Sez. I, 1/3/200, Pres. D’Onofrio, C.P. 2001, 1493;

4) Si tratta di reati, altresì, riferibili all'attività svolta quale presidente dell'Associazione Movimento per la Giustizia Robin Hood e Avvocati senza Frontiere, enti *no profit* che, statutariamente, tutelano le vittime di abusi giudiziari e della cd. "malagiustizia", enti di cui il Dott. Palau Giovannetti è fondatore e presidente, ragion per cui anche tali ulteriori fattispecie, si riconnettono **all'unico movente ideativo** sopra enunciato, ritenuto "criminoso" nelle sue modalità attuative. Infatti, lo stesso episodio di pretesa resistenza a pubblico ufficiale, occorso avanti al Tribunale di Milano, in data 1.10.99 (All. A), si inserisce nelle attività di denuncia della Onlus Movimento per la Giustizia e dei suoi associati, in relazione allo spoglio della propria sede di Via Dogana 2, Milano, medesima fattispecie di reato (art. 337 c.p.) contestata sia nell'ambito del procedimento per pretesa "bancarotta" (sebbene poi ritenuto prescritto dalla sentenza n. 1786/10 della Corte d'Appello di Milano), sia in relazione agli episodi contestati ed oggetto di condanna, *sub* All. E) (spoglio abitazione) e G), come *ut infra* meglio esposto, nonché con riferimento alle molteplici analoghe imputazioni, parimenti del tutto infondate, fatte poi oggetto di numerose sentenze assolutorie e/o archiviazioni, come solo in parte qui documentato, onde non appesantire ulteriormente l'esposizione dei fatti (Docc. 1-26 e 52-54);

5) Analogamente, la controversa vicenda fallimentare che ha portato allo spossessamento di tutti i beni e delle aziende riferibili alla famiglia Palau Giovannetti, la cui condanna per pretesa "bancarotta" è intervenuta per ultima, a distanza di oltre 22 anni dai fatti, si pone, di fatto, all'origine causale delle condotte [il ritenere d'agire a fini di giustizia], che ha innescato l'ideazione di fondo del disegno ritenuto criminoso e il conseguente estrinsecarsi, tramite singole volizioni, della seriazione di denunce, esposti, ricusazioni, impugnazioni e condotte materiali, pure ritenute illecite, che, va qui ricordato, sono state, al contrario, ripetutamente, ritenute pienamente legittime, da svariati organi giudicanti.

Come, ancor prima di ogni altro procedimento, nel caso delle contestazioni mosse all'operato dell'ex Comandante della G.d.F, Cerciello, circa l'indebito e illegittimo rifiuto di restituzione della documentazione societaria della s.a.s. Classic Cars, che, occorre ricordare, è stata poi posta a base del contestato reato di "bancarotta documentale", che ha determinato la relativa ultima pronuncia di condanna. **Ciò, sebbene, detto originario rifiuto sia stato prodromico**, ad intralciare la liquidazione della società e a provocarne artatamente il fallimento, secondo quanto prospettato nelle denunce in atti (Docc. 3-3quater), allo scopo precipuo di favorire il disegno di gruppi concorrenti, di impossessarsi di importanti marchi d'impresa (Docc. 38 - 50) è dell'immobile di Via Zenale 9, da cui poi la famiglia dell'istante è stata estromessa, nonostante l'offerta (corruptiva) rifiutata pari a Lire 1.500.0000.000 (Docc. 32 - 37), dando

luogo ad una serie impressionante di ulteriori procedimenti in sede penale, in gran parte definiti con assoluzioni e/o archiviazioni, come sopra ricordato (**Docc. 1-26 e, 51-56**) e, in altra parte, con condanne, vuoi per “oltraggio a magistrato in udienza” (**All. C, G, H**), vuoi per “calunnia” (**All. B e F**), vuoi per “resistenza a pubblico ufficiale” (**All. A, E, G**).

Al riguardo, va, altresì, rilevato che il Pretore di Milano con la citata sentenza n. 7455/94 riteneva tale prospettazione corrispondere “**ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà**”, mandando assolto Pietro Palau Giovannetti, dall'imputazione di diffamazione, avendo esposto “**fatti veri o ritenuti tali**”, strettamente pertinenti alla situazione di fatto per la quale sollecitava l'intervento dell'Autorità, nel caso in cui lo stesso è ammesso dalla legge (**Doc. 3**).

Lo stesso dicasi per quanto attiene la sopra ricordata assoluzione da parte della Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 2139/98 (**Doc. 1**), ove, sottolineando la buona fede dell'imputato, nell'ambito di una precedente iniqua condanna inflittagli in primo grado per preteso “oltraggio e resistenza” ad agenti della Polizia Annonaria nella sede del Movimento per la Giustizia, si afferma che il Palau “**ritenendo, forse non del tutto a torto, di avere subito degli abusi nella gestione giudiziaria di vicende che hanno portato alla perdita del patrimonio familiare ha creduto e crede di trovare nel Movimento per la Giustizia Robin Hood una tribuna di protesta aperta a chi avesse subito vessazioni da parte del potere – politico, giudiziario od amministrativo che fosse - e che costituisse appoggio e consenso popolare alla lotta contro la corruzione, quella giudiziaria inclusa**”.

La comprovata sussistenza dell'ideazione di un unico disegno – [ritenuto criminoso] –, vero e proprio *file rouge*, che lega tutti i reati contestati, consistente nella superfetazione di denunce, esposti, petizioni, manifestazioni avanti al Tribunale, etc., espressione del convincimento di essere vittima di un complotto affaristico e di agire a fini di giustizia, emerge con solare evidenza dall'esplicito tenore della sentenza del Tribunale di Milano, n. 5018/2000 (**All. E**) - [ove, peraltro, era lo stesso P.M. a richiedere l'assoluzione dell'imputato “**perché il fatto non costituisce reato ovvero perché il fatto non sussiste**”] -, secondo la quale, il Giudicante, pur ritenendo la responsabilità dello stesso, **riconosceva il vincolo della continuazione** tra gli episodi ascritti, affermando testualmente: “**ritiene questo giudice di dover preliminarmente considerare le importanti analogie che contraddistinguono gli episodi di cui ai due procedimenti. La riunione disposta all'udienza del 22 ottobre 1999 per ragioni di connessione soggettiva si prospetta utile anche per valutare le condotte, assolutamente somiglianti pur nella diversa gravità dei gesti materialmente compiuti, tenute dal Palau di fronte a quelli che egli intendeva come soprusi: l'avvenuto allontanamento dai locali del garage Viareggio e lo**

sfratto dall'abitazione di via Zenale. Non si tratta soltanto di considerare un ripetersi di comportamenti dello stesso tipo di fronte a premesse similari, ma – in maniera ben più radicale – di considerare come il Palau avesse fin dall'inizio inteso contrastare, nell'uno e nell'altro caso, le forze dell'ordine, opponendo al loro operato le complesse argomentazioni di cui si è parlato riportando le sue ampie dichiarazioni”. (pag. 28) ... “Le violenze che accompagnano l'occupazione del 29 aprile 1994, la minaccia di dar fuoco all'appartamento e l'effettivo principio di incendio avutisi il 12 settembre 1996 sono indice, in realtà, di un unico disegno e non già di un'istintiva, slegata e frammentaria reazione alle azioni degli operanti nelle diverse vicende; in entrambi i casi il Palau tendeva a contrastare quelli che riteneva indebiti attacchi ai propri diritti di libertà: la libertà di iniziativa economica e la libertà di domicilio”. (pag. 28) ... Concludeva, poi detta pronuncia, affermando che: “...le condotte dell'imputato, pur avvenute a parecchia distanza temporale le une dalle altre, appaiono ascrivibili ad un unico disegno criminoso, rappresentando non già impulsive e improvvisate reazioni a due fatti staccati, ma la deliberata scelta unitaria, ben presente ab origine nella mente dell'imputato, di resistere con tutti i modi a quelli che egli, erroneamente, considerava arbitrari ed angarianti comportamenti dei pubblici ufficiali, ritenuti rei di portare a definitivo compimento provvedimenti vessatori o di tutelare situazioni giuridiche insorte attraverso soprusi. L'unicità del disegno criminoso, che ha portato l'imputato ad un'azione oppositiva strenua e continuativa, pur nella diversa gravità dei mezzi di volta in volta adottati, comporta il riconoscimento della continuazione fra tutti i reati, mentre la complessiva valutazione degli interessi dedotti dal Palau nel contrastare l'attività istituzionale - la strenua difesa di situazioni bensì di mero fatto, ma comunque attinenti alla libertà di domicilio e di iniziativa economica - permette la concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi trattato in entrambi i casi di condotte poste in essere a seguito di un'indomita e spesso esasperata insistenza nel tutelare le posizioni proprie e di terzi (associazioni, società), anche non giuridicamente parti dei rapporti di volta in volta instaurati” (Cfr.: pagg. 39 e 40).

L'approfondita disamina *ut supra* svolta dal Giudicante, senza considerare in alcun modo rilevante, ai fini della continuazione, l'ampio arco temporale in cui si sono succeduti i fatti, ha correttamente individuato il criterio di collegamento tra le vicende: pertanto, non vi è chi non veda, analogicamente, **la palese concatenazione che cementa tutti gli ulteriori fatti ascritti quali reato e la conseguente continuazione tra gli stessi, in una unica ideazione di fondo**, ben lungi dal rappresentare impulsive e/o improvvisate reazioni, che costituisce *ictu oculi* una deliberata scelta unitaria dell'imputato, di resistere ad una congerie di atti ritenuti arbitrari, attraverso un'intensa e polivalente attività di denuncia in ogni competente sede.

In tal senso, si pone e va letta anche la sentenza n. 636/06 della Corte d'Appello di Milano, per il reato di cui all'**art. 368 c.p.**, commesso in Milano, in data 08.06.1991 (**All. F**), con la quale è stata comminata la condanna ad anni 2 di reclusione, per aver incolpato – [asseritamente, pur sapendoli innocenti] – “**con denuncia in data 8.6.91, presentata alla Procura della Repubblica di Milano, una pluralità di avvocati ed esercenti la professione legale di reati di infedele patrocinio e di abusivo esercizio della professione, di frode processuale, falsità ideologica ed altri reati, tra cui in particolare il reato di abuso di ufficio attribuito al presidente p.t. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, a suo dire non intervenuto a sanzionare le già denunciate violazioni di regole deontologiche forensi, in relazione al contenzioso giudiziario promosso negli anni precedenti da esso stesso Pietro Palau Giovannetti, attinente vicende imprenditoriali dell'azienda Classic Cars da lui amministrata e facente capo alla sua famiglia, resa oggetto di asserita indebita opera di boicottaggio economico giudiziario ovvero di concorrenza sleale di tipo parassitario**”. Vicende precedenti, coeve e successive a quello che l'istante ha ritenuto un fallimento “pilotato”, che con tutta evidenza sono all'origine dall'unica matrice ideativa di agire a fini di giustizia e si connettono alle parallele denunce a carico dei soprannominati ufficiali della Guardia di Finanza (Cerciello) e taluni magistrati del Tribunale di Milano (Curtò e altri), oggetto di plurime sentenze di assoluzione da parte delle sedi giudiziarie di Milano, Bologna, Brescia, Roma, Trento (**Docc. 2 - 8 e 20 - 24**).

Idem, come sopra, per quanto attiene la sentenza della Corte d'Appello Brescia, n. 782/2003, per l'ulteriore ipotesi di cui all'**art. 368 c.p.**, fatto commesso in Milano in data 30.06.1994, con conseguente condanna ad anni 1 mesi 4 di reclusione, “*perché con dichiarazione verbalizzata nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale di Milano nella causa civile tra l'avv. Francesco Nicolosi e la Classic Car Co. International .S.r.l, di cui il Palau era legale rappresentante, pur sapendola innocente, incolpava del reato di falso in atto pubblico, il Giudice istruttore dr.ssa Gentile, accusandola in particolare di aver impedito al teste Candiago Francesco, che deponava nella causa suddetta, di rendere dichiarazioni al fine di danneggiare la società da lui rappresentata*” (**All. B**). Vicenda che, anche in tal caso, come rilevato nella sopra richiamata sentenza del Tribunale di Milano, n. 5018/00 (**All. E**), si inserisce nel contesto del contenzioso afferente il boicottaggio economico-giudiziario nei confronti delle società della famiglia Palau e l'esercizio del diritto di difesa che riguarda sostanzialmente gli **stessi soggetti** (Avv. Nicolosi) e i **medesimi fatti** di cui all'ulteriore sentenza n. 636/06 di condanna per “calunnia” (**All. F**).

Nel medesimo senso vanno lette ed interpretate in sede di esecuzione anche le ulteriori seguenti sentenze di condanna, sempre discendenti dalle controverse vicende societarie e fallimentari, *ut supra*, sentenze che si commentano da sole, **circa la convinzione dell'imputato di essere**

vittima di abusi e prevaricazioni, nonché circa l'indiscutibile sussistenza del vincolo della continuazione tra tutte le ulteriori ipotesi di reato, data la medesimezza del movente ideativo:

- **Sentenza Corte d'Appello di Brescia, in data 09.05.03**, per le ipotesi di cui agli **artt. 81, 342, 343 c.p.**, commessi in Milano in data 20.11.1997, con condanna a mesi 6 di reclusione, convertita in anni 1 di libertà controllata (**All. C**), perché durante un'udienza collegiale, **in sede fallimentare**, di assegnazione a sentenza della causa civile n. 10198/93 *“offendeva l'onore ed il prestigio del Tribunale di Milano, organo riunito in collegio, nelle persone di Meli Biagio, Monti Edoardo e Peschiera Annamaria, proferendo le seguenti frasi: il Tribunale è un'associazione per delinquere peggiore dell'associazione di stampo mafioso istituzionale, per soffocare le imprese sane e favorire le lobby politiche affaristiche”*;

- **Sentenza Tribunale di Brescia del 06.10.00**, per il reato di cui all'**art. 340 c.p.**, asseritamente commesso in Milano in data 07.02.1995, con condanna a gg. 15 di reclusione (**All. D**), perché, dopo il rigetto di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato (si trattava del padre di Pietro Palau Giovannetti), l'odierna parte istante avrebbe *“turbato la regolarità di una pubblica udienza della IV Sezione penale del Tribunale di Milano, urlando frasi senza alcun senso logico”* (cosa di per sé – è appena il caso di fare rilevare – che costituisce una contraddizione in termini ai fini dell'accertamento della responsabilità penale);

- **Sentenza Corte d'Appello di Brescia, n. 1712/06**, che in parziale riforma delle sentenze 1.2.2002, 28.2.2002, 14.5.2002, 14.11.2002, 7.4.2003, emesse dal Tribunale di Brescia, attinenti una serie di episodi in cui l'istante ebbe a mettere in discussione la legittimità e la regolarità della conduzione delle relative udienze da parte dei magistrati assegnatari, **accertato il vincolo della continuazione**, condannava l'imputato a mesi 11 di reclusione, per i reati di cui agli **artt. 81, 595, 337, 612, 581, 343, 336, c. 2, 594 c.p.**, fatti commessi fino all'8.3.2000, per aver asseritamente offeso l'onore ed il prestigio di alcuni magistrati – fatti accaduti tra il 1995/1999. Il vincolo della continuazione, anche a seguito della **rinuncia** dell'imputato alla **prescrizione** nel procedimento n. 183/03, è stato così ritenuto dalla Corte: *“Con riferimento al trattamento sanzionatorio, va innanzitutto rilevato che i residui reati ascritti all'imputato a seguito della presente decisione, sono innegabilmente legati, da identità del disegno criminoso derivando tutti dalla pervicacia con cui il Palau ha rifiutato le decisioni giudiziarie che lo riguardavano. I predetti reati vanno pertanto riuniti con il vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cpv. c.p. e ai fini sanzionatori il reato più grave va senza alcun dubbio, anche in concreto, individuato nel delitto di cui all'art. 337 c.p., commesso in Milano, in data 23.4.98”*. Nella specie, per quanto possa occorrere, ai fini di sottolineare il

convincimento dell'imputato di essere vittima di una persecuzione giudiziaria, giova rilevare che la falsa ed infamante accusa attribuita di avere asseritamente "*percosso con calci alla caviglia il magistrato Roberto Pertile, strattinandolo*", è risultata destituita di ogni e qualsivoglia fondamento, in quanto smentita dagli stessi Carabinieri intervenuti e chiamati a testimoni, Con ciò evidenziandosi che la pervicacia attribuita dalla sentenza non costituisce nient'altro se non l'espressione e/o estrinsecazione del medesimo movente ideativo sopra indicato e cioè l'agire a ritenuti fini di giustizia, opponendosi in ogni sede, mediante attività di denuncia, esposti, ricusazioni e/o ricorsi ex art. 45 c.p.p., ad atti e condotte di magistrati e pubblici ufficiali percepiti come arbitrari od illegittimi;

- **Sentenza Tribunale di Brescia n. 951/08, per il reato di cui all'art. 343 c. 1 e 2 c.p.**, asseritamente commesso in data 15.11.01, con condanna a mesi 6 di reclusione, "*poiché durante l'udienza offendeva l'onore del magistrato, affermando che il giudice tiene bordone all'Aler, da cui si fa scrivere le ordinanze*". Anche in tal caso risulta indubbiamente configurabile il vincolo della continuazione sia in relazione alle attività svolte quale legale rappresentante della Onlus Movimento per la Giustizia sia con riferimento alle contestazioni mosse nell'ambito del parallelo procedimento definito con la sentenza n. 1816/06 del Tribunale di Brescia, attinente le medesime ipotesi di reato in preteso danno del Giudice, Dr.ssa Mennuni, di parziale assoluzione per i medesimi reati presupposti (**Doc. 17**);

- **Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 1716/10**, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, del 28.07.00, divenuta irrevocabile in data 22.10.2014, a seguito di rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione (**All. I**), con condanna ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 216 c. 1 n. 2, 219 c. 2 n. 1, 222 L.F., per fatti commessi in data non meglio precisata, in relazione al fallimento della s.a.s. Classic Cars Co. di Pietro Palau Giovannetti, e di Pietro Palau Giovannetti, anche in proprio, quale socio accomandatario. Le imputazioni intervenute nell'ambito di tale procedimento conseguente la dichiarazione di fallimento, si sostanziano in ritenuti fatti di bancarotta patrimoniale (l'aver sottratto le quote sociali di sua personale titolarità della Classic Cars International srl nonché un orologio "*Rolex d'oro e acciaio*" del presunto valore di circa Lire 5.000.000, rifiutandosi di consegnarlo al curatore) e di bancarotta documentale (rifiutandosi di consegnare i libri contabili e tutta la documentazione inerente agli affari della ditta). Tali imputazioni, va detto, nonostante le intervenute pronunce di condanna, sono da ritenersi, anzitutto, smentite e svuotate di contenuto, posto che, *per tabulas*, risulta incontrovertibilmente dimostrato che le quote sociali della srl **appartenevano effettivamente al Rag. Alberto Palau Giovannetti**, come da sentenze della Corte di Cassazione e del Tribunale del Riesame, di annullamento del sequestro delle quote

societarie e restituzione di dette quote al padre dell'esponente avente diritto (**Docc. 43-44**). Per quanto concerne, invece, la pretesa sottrazione all'attivo della massa fallimentare del "Rolex", giova considerare che, oltre a non essere vero che l'imputato abbia mai posseduto un autentico orologio Rolex, trattandosi, in realtà, di una banale imitazione acquistata anni prima in Thailandia, per Lire 15.000, non esiste comunque nessuna valutazione peritale in merito, ma soltanto le non certo disinteressate e scarsamente attendibili affermazioni del curatore, Salvatore D'Amora, poi sollevato da qualsiasi incarico.

Circa la documentazione contabile che si assume essere stata sottratta, si rileva che la stessa è stata, in verità, rinvenuta ed appresa dal curatore in sede di redazione d'inventario in data 13.03.1993, senza alcuna prova della sua sottrazione da parte dell'imputato, considerandosi, inoltre, che detta documentazione era già stata anteriormente messa *in toto* "a disposizione" della G.d.F. e dalla stessa fotocopiata e indebitamente trattenuta per un lungo periodo, tanto da provocare la richiamata diffida e successiva denuncia da parte dell'istante nei confronti del Cerciello (**Docc. 3 - 3quater**), da ritenersi, come detto, all'origine di tutte le vicissitudini giudiziarie e procedimenti a carico dell'odierno esponente.

Quanto invece alla pretesa distrazione di "numerose – [e non meglio precisate] – vetture" che sarebbero state sottratte all'attivo fallimentare, va ricordato che, oltre alla genericità del capo di imputazione, privo di qualsiasi specifico contenuto e consistenza, le testimonianze acquisite agli atti, provenienti da controparti processuali o da ex infedeli professionisti che assistevano le società *in bonis*, appaiono oggettivamente inattendibili e non fededegne, ovvero anch'esse espressione, **quantomeno sotto il profilo soggettivo**, della sussistenza della denunciata azione di concorrenza sleale e boicottaggio economico, svoltasi anche sul terreno giudiziario, come ampiamente dedotto e argomentato nell'ambito dei numerosi procedimenti scaturiti dalle denunce presentate dall'esponente, rimaste prive di qualsiasi attività di indagine in suo favore. *Idem* per quanto riguarda il capo di imputazione relativo all'aver asseritamente "cagionato il fallimento della s.a.s. Classic Cars", tramite le pretese "dolose..." – [ed altrettanto non meglio precisate] "operazioni di cui sopra ... e ulteriori manovre dilatorie [quali ?] sostanziatesi in minacce [quali, contro chi?] o in altre svariate condotte ostruzionistiche [?], tra le quali la caparbia resistenza in giudizio... facendo scorrettamente intervenire ... soggetto terzo (la s.r.l. ...), nonché ritardando la dichiarazione di fallimento tramite l'esibizione di fittizie disponibilità pecuniarie...": accuse tutte, *prima facie*, anch'esse prive di qualsiasi specificità e consistenza, che confermano il convincimento, in capo all'imputato, di essere vittima di un'azione persecutoria, **non costituendo di certo reato la dovuta difesa giudiziale della propria azienda, anche in sede fallimentare, da parte dell'imprenditore, da atti di**

concorrenza illecita, o tali ritenuti, attuati attraverso lo stesso *ex curatore* fallimentare, **incurante** di ogni contraria **favorevole decisione** emessa dal Tribunale e poi dalla Corte d'Appello in sede di reclamo. Al riguardo va, altresì, osservato che le predette disponibilità pecuniarie, ben lungi dall'essere fittizie, risultavano avallate da **indagini** della G.d.F., su richiesta dello stesso Tribunale fallimentare e da **assegni circolari e/o fideiussioni bancarie** di primari istituti di credito, nonché dalle relative decisioni **passate in giudicato**, acclaranti la piena capacità della società di assolvere con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e l'assoluta insussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento, poi illegittimamente assunta a seguito dell'attribuzione dello stato di insolvenza dall'erronea lettura del verbale di pignoramento negativo dell'U.G. che dichiarava che i locali di Via G.B. Vico 1, in Milano, erano **chiusi** - e, non già "**vuoti**", come singolarmente ritenuto dal Tribunale.

Anche la conferma della sentenza di condanna da parte della Cassazione (n. 50346/14), senza neppure concedere l'applicazione di alcuna circostanza attenuante e/o la prescrizione, dopo oltre 22 anni dai fatti, non ha fatto altro che avvalorare il convincimento dell'imputato di essere, suo malgrado, vittima di una persecuzione e di un trattamento di sfavore, preconstituito, anche ravvisato dapprima nella designazione e poi nella mancata astensione del Consigliere Relatore ricusato, Dott. Pistorelli, il quale, pur avendo già conosciuto gli atti dei procedimenti R.G.N.R. 10267/93/21 e 9515/96/21, quale Gip, all'epoca applicato presso il Tribunale di Milano (Cfr.: **Docc. 54 e 55**), ed essere stato egli stesso a sua volta indagato in relazione alle medesime vicende fallimentari, nell'ambito del procedimento n. 725/98/21 (P.M. Brescia – **Doc. 56**), affermava nella richiamata decisione: "*non può dunque ritenersi illegittima la valutazione negativa del comportamento processuale dell'imputato qualora lo stesso si caratterizzi per l'abuso da parte del medesimo dei propri diritti nell'ottica evidenziata, in quanto tale atteggiamento può costituire sintomo della sua accentuata capacità a delinquere*". Contrariamente a tale ardita tesi, conforme dottrina e giurisprudenza hanno rilevato come il diritto alla difesa, ex art. 24 Cost., costituisca un ostacolo insuperabile a trarre dalla condotta processuale del reo condotte a sé sfavorevoli, giungendo a sancire che "*l'esercizio del diritto di difendersi non può essere assunto ai sensi dell'art. 133 come elemento in base al quale dedurre una futura capacità a delinquere*" (ex multis: Cass. 15.3.95, in Ced, Rv. 202859).

In tale contesto, ritenendo sussistente, nel caso, la responsabilità penale dell'imputato, come in effetti hanno ritenuto le sopra indicate pronunce della Corte d'Appello e della Cassazione, giova ribadire che anche le condotte ivi ascritte **rientrano nel vincolo della continuazione**, in quanto **all'origine del disegno criminoso unitario che avvolge e permea tutto l'agire del condannato, volto a resistere, a fini di giustizia, ad atti percepiti e ritenuti del tutto**

arbitrari ed illegittimi, vi sono condotte sempre mosse e sorrette dall'unico movente ideativo di difendersi dalla - e nella - procedura fallimentare in tutti - e da tutti - i connessi e conseguenti giudizi che ne sono scaturiti, movente in cui si sostanzia la già sopra illustrata medesimezza del complessivo ed unitario disegno criminoso attribuito.

È, infatti, la stessa Corte di Cassazione, a **stabilire nell'univoca spinta criminosa** uno degli elementi essenziali al fine di riconoscere la continuazione: *“in tema di continuazione, l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere, e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli”*¹⁷.

Orientamento fatto proprio e consolidato dalle Corti di merito: *“Ai fini della configurabilità della continuazione va rilevato che, se la pretesa di avere prima della realizzazione dei delitti una dettagliata programmazione ed un'analitica deliberazione è eccessiva poiché renderebbe in sostanza inapplicabile la norma, è altresì vero che unitarietà della rappresentazione e della deliberazione sono elementi insufficienti a identificare il medesimo disegno criminoso essendo necessario un **quid pluris** che unifichi fatti ontologicamente diversi. Questo elemento accorpante va identificato nel **fine** che il reo obiettivamente si proponeva di realizzare con la commissione dei reati. In concreto ciò che è **necessario e sufficiente** perché una pluralità di crimini si consideri avvinta dal vincolo della continuazione è che preesista alla loro commissione una **generica programmazione intesa come la rappresentazione unitaria dei reati che si intende commettere, una deliberazione generica di realizzarli, anche se ogni volta che il reato sarà commesso sarà necessaria un'autonoma attività volitiva e, soprattutto, la piena consapevolezza e la decisione di voler raggiungere un determinato scopo attraverso la commissione dei crimini in questione**”* (C. App. Napoli 13.10.08).

In conclusione, è fuor di dubbio che il Dott. Pietro Palau Giovannetti abbia, **sin dall'origine**, a torto o a ragione, **perseguito un medesimo fine** (ritenuto “*criminoso*” nei mezzi adoperati e nelle modalità attuative), rappresentato prima dalla tutela delle libertà economiche delle società Classic Cars International S.r.l. e Classic Cars Co. s.a.s. (società riferibili alla sua famiglia), eppoi dalla tutela dei diritti della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood e dei propri Associati [come ammesso nell'ordinanza del T.d.S. di Brescia n. 2011/1499, ove si afferma, senza mezzi termini, che i (pretesi) “**precedenti penali riguardanti il Palau concernono**

¹⁷ Cass. 12905/10

*sostanzialmente situazioni e contesti legati ad iniziative sociali quali quelle patrocinate dal Movimento per la Giustizia Robin Hood, sia pure talvolta caratterizzate da un eccesso ideologico” – Cfr. All. P], senza che a nulla rilevi, né il lasso temporale intercorso, né tantomeno l'eterogeneità delle fattispecie criminose addebitate, dato che ben può esservi continuazione nel caso il reo con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commetta anche in **tempi diversi** più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge nella piena consapevolezza di voler raggiungere un determinato scopo attraverso la commissione dei crimini, come tali ritenuti.*

Al riguardo, si è ritenuto che maggiore è la distanza che intercorre tra le varie azioni, maggiore sarà la prova della medesimezza del proposito criminoso, nella specie, come detto consistente nella ricerca della corretta applicazione della giustizia.

Ne consegue che il vincolo della continuazione risulta essere perciò pacificamente dimostrato, come acclarato dalla richiamata sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2139/98 (**Doc. 1**), che non si limita ad assolvere l'imputato, **ma a sottolineare il collegamento tra le vicende societarie e patrimoniali riferibili alla famiglia Palau e le successive manifestazioni, iniziative e denunce del Movimento per la Giustizia nei confronti di pubblici ufficiali, avvocati e magistrati che, a vario titolo, nella prospettazione dell'esponente, avrebbero concorso a soffocare le libertà economiche e associative dell'imputato**, criminalizzandolo, ovvero denegandogli qualsiasi forma di giustizia, sottoponendolo ad una serie di ingiuste condanne a svariati anni di reclusione, in parte già scontati, per fattispecie di reato prive di qualsiasi valenza offensiva. A questo proposito giova immediatamente richiamare la sentenza del Tribunale di Milano del 28.7.00, di condanna per bancarotta documentale (**All. I**) la quale, a pag. 30, afferma: “...rispetto a tali conclusioni, **la tesi esposta dal Palau in udienza – secondo cui la Fiat, Luigi Lucchini, ex Presidente di Confindustria e componente del CdA dell'A.C.I., Virginio Battanta ed altri avrebbero complottato ai suoi danni, in una con il curatore Dott. D'Amora, con i suoi avvocati anch'essi denunciati per patrocino infedele, tutti coadiuvati più o meno consapevolmente da vari magistrati – appare del tutto infondata. Non risulta infatti che, in proposito, sia stato acquisito il benché minimo elemento di prova, la cui esistenza, al di là delle dichiarazioni dell'imputato, non è stata nemmeno prospettata. Risulta altresì precluso sul piano logico ritenere che i clienti del Palau fossero “falsi”, cioè mandati dai vari Lucchini e compagnia per distruggere dall'interno la Classic Cars s.a.s. e così colpire la s.r.l. che, in quanto concorrente nell'organizzazione di rallies internazionali, risultava scomoda ai predetti “poteri forti”. Che tale versione, in mancanza di qualsiasi supporto probatorio, debba essere qualificata come mera convinzione soggettiva di chi la espone...”.**

L'impianto motivazionale di tale decisione, poi confermato dalla sentenza N. 1716/2010 della Corte d'Appello territoriale, mette in luce come sussista nella presente fattispecie processuale un evidente nesso logico ed eziologico tra tutte le precedenti, concomitanti e successive violazioni di legge ascritte, nesso da rinvenirsi proprio in quanto evidenziato dal Tribunale, *ut supra*, e cioè il radicato convincimento, in capo al reo ed odierno esponente, di essere vittima di un complotto persecutorio, avente ad oggetto la sua famiglia, la casa di abitazione e le attività imprenditoriali, nonché politiche, sociali ed umanitarie, convincimento, che per quanto possa essere stato ritenuto oggettivamente infondato, ha indotto l'imputato, dal punto di vista soggettivo, come riconosciuto espressamente dallo stesso Tribunale nella sentenza di cui sopra, a concepire e poi porre in essere, nel tempo e con reiterate condotte di analogo contenuto, tutta una serie di fatti ritenuti penalmente sanzionabili, che devono perciò essere ricondotti ad un'unica ideazione, con la necessità quindi di dare luogo all'applicazione dell'invocato istituto della continuazione, con tutte le relative conseguenze processuali e di legge.

VI

**SULL'INTERVENUTA DEPENALIZZAZIONE DI CUI ALLA LEX N. 67/2014,
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE
TENUITA' DEL FATTO E SULLA CONSEGUENTE REVOCABILITA' DELLE CONDANNE
EX ART. 673 C.P.P., E SUI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELL'EVENTUALE PENA
RESIDUA ALLA LUCE DEL D.LGS. N. 28 DEL 16.03.2015**

In ordine alla intervenuta depenalizzazione di cui al Legge Delega N. 67 del 28 aprile 2014, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. m), occorre ribadire, anche in questo caso, che la legge penale impone che nessuno possa essere punito per fatti che la norma vigente non considera più reato, necessitando, perciò, di applicare il generale criterio del "*favor rei*" ogni qualvolta la legge sopravvenuta depenalizzi un comportamento precedentemente considerato quale violazione del codice penale, in osservanza a quanto disposto dal nuovo art. 131*bis* c.p.

Il Tribunale di Bari, con la sentenza 1465 del 16 luglio 2014 (**Doc. 57**) di grande attualità e meritevole di attenzione, manda assolto un datore di lavoro, che non aveva versato le trattenute previdenziali per un importo pari a 2.780,00 euro, in quanto dopo l'entrata in vigore della recentissima legge 28 aprile 2014 n. 67, il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Una decisione apripista per le soluzioni delle numerosissime imputazioni, di contenuto simile, applicabile anche alla presente fattispecie, stante la tenuità dei fatti e l'intervenuta irrilevanza e non punibilità dei reati ascritti.

In dettaglio, il Tribunale di Bari afferma che: *“trattandosi di fattispecie penale, questo giudice ritiene che vada adottato un generale criterio di favor rei in tutte le possibili applicazioni ed implicazioni causate dallo jus superveniens....; ...il punto di partenza è la volontà del legislatore della lex 67/2014 di depenalizzare quella fattispecie in modo chiaro ed inequivocabile secondo i comuni canoni ermeneutici: le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale): non vi è dubbio che la norma in questione disciplina una fattispecie penale con una sua degradazione ad illecito amministrativo. Inoltre: se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo (art. 2 IV° co. c.p.). Sempre l'art. 2 c.p. all'ultimo comma prevede che le disposizioni di questo articolo si applicano, altresì, nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti. Ciò premesso il Giudice trae le seguenti conclusioni: 1) la volontà del legislatore è chiara: questi fatti non debbono essere più previsti come reati ma come illeciti amministrativi: è questo che rileva e non già i decreti attuativi che sono solo un aspetto meramente esecutivo di quella volontà, sia pure con un atto avente forza di legge, tant'è che una loro difformità sarebbe censurabile costituzionalmente per violazione della superiore fonte che è la legge delega; 2) l'attuale assenza o, in futuro, il ritardo di quei decreti, non fanno venire meno in alcun modo lo spirito abrogativo della legge che, come tale, resta nel corpus legislativo, sia pure senza attuazione formale; 3) a tutto voler concedere, comunque, l'attuale assenza, il ritardo o la mancanza di quei decreti fanno salvi in bonam partem quelle situazioni createsi medio tempore, come nel caso di cui ci si occupa. L'imputato è, pertanto, prosciolto dal fatto che non costituisce reato, e nemmeno è soggetto a sanzione amministrativa sostitutiva in quanto, per il principio di legalità racchiuso nell'articolo 1 della legge n.689 del 1981, nessuno può essere sottoposto a sanzione amministrativa se non per una legge emessa prima della commissione del fatto”.*

Si consideri, infatti, che il 17 maggio 2014, è entrata in vigore la Lex n. 67/2014, il cui art. 2 delega il Governo a trasformare in illecito amministrativo i reati di cui agli artt. 340, 343 c.p. in argomento, concedendo fino a 18 mesi di tempo per emanare il decreto legislativo di attuazione, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dalla legge delega: a questo proposito si osserva che la stessa legge delega prevede (art. 2) che i decreti legislativi (attuativi della depenalizzazione) verranno adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Gli schemi dei decreti legislativi, attuativi della delega di cui si tratta, sono stati deliberati ed adottati dal Consiglio dei Ministri in data 1.12.2014 e trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (parere consultivo), pareri che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri.

Nelle more, inoltre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18.03.2015, il decreto legislativo 16.03.2015 n° 28, contenente disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, in vigore dal 2.04.2015: l'obiettivo di tale provvedimento è la revisione del sistema sanzionatorio e l'attuazione della legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.

Nella presente fattispecie processuale deve perciò trovare applicazione il disposto della nuova norma di cui all'**art. 131bis c.p.**, introdotta con il predetto decreto legislativo, secondo cui: *“(Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.»*

I criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131*bis* c.p., sono pertanto i seguenti:

- la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
- la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, Sezione III^o, n. 15449/15, che ribadisce l’ambito e i criteri di applicazione dell’art. 131*bis* co. 1 c.p., come sopra delineati, viene sottolineato che non essendo prevista una disciplina transitoria, la nuova disposizione debba essere applicata anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, “con conseguente **retroattività** della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 cod. pen.”. Ne consegue, pertanto, l’immediata applicabilità anche ai reati già commessi e la cui punizione non sia stata già scontata completamente o non abbia esaurito tutti i suoi effetti.

In materia, come sapientemente osservato dal Tribunale di Bari, in pendenza dell’approvazione del decreto definitivo, è evidente la volontà del legislatore che, prevedendo una generale causa di non punibilità rapportata alla previsione di una pena non superiore nel massimo a cinque anni, svincolata, oltretutto, dall’applicazione delle circostanze aggravanti comuni, manifesta l’intenzione, ascrivibile allo stesso legislatore, di non considerare più punibili penalmente, tutta una serie di fattispecie previste dalle norme incriminatrici attualmente in vigore, eliminando così il giudizio di disvalore sociale associato alle condotte che integrano le relative fattispecie.

A questa stregua, analizzando partitamente le condanne riportate dall’odierno istante, in forza della doverosa ritenuta applicazione del disposto della causa di non punibilità introdotta nell’ordinamento giuridico con il disposto sopra menzionato dell’art. 131*bis* c.p., da ritenersi quale disposizione penale più favorevole al reo (*lex mitior*), da applicarsi **retroattivamente**, in virtù dei principi sanciti dagli artt. 1 e 2 c.p.; artt. 3, 13, 25, 27, 117 Cost.; artt. 5, 6, 7 CEDU e artt. 46, 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, già sopra richiamati a proposito delle sollevate eccezioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, può evincersi quanto segue circa l’applicabilità alla fattispecie della causa di non punibilità in questione:

– **Sentenza Corte d’Appello Milano**, n. 4273, in data 21.7.2000, di conferma della sentenza 7.10.99, della Pretura di Milano, definitiva il 2.5.01, iscritta al n. 5046/01 R.E. P.M. Milano, per il reato di cui all’**art. 337 c.p.**, commesso in Milano, in data 01.10.1999, **condanna a mesi 4 di**

reclusione (pre-sofferto gg. 1): non punibile, ex art. 131bis c.p., la resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. (All. A);

- **Sentenza Corte d'Appello Brescia**, sezione 2, in data 09.05.2003, R.G. 19/02, di conferma della sentenza 04.04.2000 della Pretura di Brescia, definitiva in data 15.10.2004, per i reati di cui agli artt. 81, 342, 343 c.p., commessi in Milano in data 20.11.1997, **condanna a mesi 6 di reclusione convertita in anni 1 di libertà controllata; non punibili ex art. 131bis c.p. i reati di cui agli artt. 342 (oltraggio a corpo politico) e 343 c. p. (oltraggio a magistrato) - (All. C);**

- **Sentenza Tribunale di Brescia**, del 6.10.2000 (R.G.1231/99), irrevocabile il 28.2.06, per il reato di cui all'art. 340 c.p., commesso in Milano in data 07.02.1995, **condanna a gg. 15 di reclusione; non punibile ex art. 131bis c.p. il reato di cui all'art. 340 c.p. interruzione di un servizio pubblico (All. D);**

- **Sentenza Corte d'Appello Milano**, n. 4424 del 25.10.01, irreversibile il 16.12.02, di conferma della sentenza 4.10.01 del Tribunale di Milano, per i reati di cui agli artt. 110, 633 e 81 c.p. e artt. 110, 337, 62bis c.p. entrambi commessi in Milano, sino al 12.9.96, **ritenuta la continuazione tra gli stessi, condanna a mesi 4 gg. 10 di reclusione, pena sospesa (art. 163 c.p.), non punibili ex art. 131bis c.p. i reati di cui agli artt. 633 (invasione di terreni o edifici), 337 (resistenza a pubblico ufficiale), 342 c.p. (oltraggio a corpo politico) - (All. E);**

- **Sentenza Corte d'Appello di Brescia**, n. 1712, in data 1.12.06, in parziale riforma delle sentenze 1.2.02, 28.2.02, 14.5.02, 14.11.02, 7.4.03, emesse dal Tribunale di Brescia, irrevocabile, il 4.12.07, **condanna alla pena di mesi 11 di reclusione**, per i reati di cui agli artt. 81, 595, 337, 612, 581, 343, 336, c. 2, 594 c.p., commessi fino all'8.3.2000; **non punibili ex art. 131bis c.p. i reati di cui agli artt. 595 (diffamazione), 337 (oltraggio a pubblico ufficiale), 612 (minaccia), 581 (percosse), 343 (oltraggio a magistrato), 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 594 c.p. (ingiuria) - (All. G);**

- **Sentenza del Tribunale di Brescia n. 951**, in data 23.4.08, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 05.02.09, irrevocabile in data 24.09.2009, **condanna a mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 343 c. 1 e 2 c.p.**, commesso in data 15.11.200; **non punibile ex art. 131bis c.p. il reato di cui all'art. 343 c. p. (oltraggio a magistrato in udienza) - (All. H).**

Conseguentemente, ai fini dell'applicazione del cumulo delle pene riportate dall'odierno istante non potrà tenersi in alcun conto, data la doverosa e necessaria applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. introdotta nell'ordinamento, dei reati da considerarsi depenalizzati,

di cui ai capi **A), C), D), E), G), H), J)**, data la sicura ed innegabile particolare tenuità di ogni singolo fatto di reato contestato, isolatamente considerato, nonché data l'eterogeneità delle fattispecie ritenute criminose, la lontananza nel tempo dei fatti ascritti e da ultimo la diversità dei beni giuridici tutelati dalla norme asseritamente violate.

Infine, va osservato che, nell'ipotesi in esame, l'esecuzione della pena non svolgerebbe più, peraltro, **alcuna funzione** né sul piano della retribuzione o della prevenzione (sia essa generale o speciale), non essendovi alcuna ragione perché tali funzioni si esplicino in rapporto ad un comportamento che, secondo il diritto sopravvenuto non è più punibile, né sul piano della rieducazione del condannato, in quanto il fatto commesso, alla luce del nuovo assetto normativo che ne esclude la rilevanza penale, non richiederebbe più alcuna attività rieducativa: decidere diversamente varrebbe a violare tanto l'art. 13 Cost, venendo a privilegiare ragioni di tutela dell'ordinamento – in specie, quelle di apparente certezza del diritto e di tendenziale stabilità delle decisioni – rispetto a precise esigenze di libertà della persona, quanto l'art. 27 co. 3° Cost., secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

Si tratta, infatti, nella specie, di condanne intervenute in forza dell'applicazione di norme incriminatrici per le quali il legislatore ha testé introdotto nell'ordinamento giuridico la sopra indicata causa di non punibilità ex art. 131**bis** c.p., **da ritenersi una vera e propria, sostanziale, abolitio criminis**. Per contro l'esecuzione delle predette condanne costituirebbe una palese e patente violazione degli artt. 3, 13, 25 c. 2°, 27 co. 3° e 117 co. 1° Cost., in relazione agli artt. 5, 6, 7 CEDU, che esprimono e racchiudono i fondamentali principi dell'inviolabilità della libertà personale per fatti in relazione ai quali la punibilità è esclusa, del giusto processo, nonché della retroattività della legge penale più favorevole.

Da ciò ne deriva che le relative condanne di cui ai sopraindicati capi, contraddistinti dal vincolo della continuazione, dovranno, in forza della sopravvenuta sostanziale *abolitio criminis*, venire **revocate, ex art. 673 c.p.p.**, data l'esiguità del danno o del pericolo, nonché la particolare tenuità dell'offesa, in ossequio al disposto di cui all'art. 131**bis** c.p., con tutte le conseguenze processuali del caso e con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di legge.

Parimenti, ai fini della quantificazione dell'eventuale pena residua, una volta applicato il vincolo della continuazione a tutti i reati ascritti, non si dovrà altresì tenere conto della condanna inflitta **sub I)**, per il reato di "bancarotta" per un molteplice ordine di ragioni: **a)** applicazione del principio di legalità e di retroattività della legge più favorevole; **b)** intervenuta *abolitio criminis* e revocabilità della sentenza n. 1786/10 della Corte d'Appello di Milano ex art. 673 c.p.p.; **c)** eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 150 d.lgs. n. 5/06 e 223 c. 2 n. 1 l.f., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché agli artt. 5, 6, 7 CEDU e 46 e

49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; **d**) rimessione degli atti, con rinvio pregiudiziale, alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, al fine di interpretare punti di diritto dell'Unione Europea, in base ai principi generali relativi alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo affidamento, all'uguaglianza delle armi nel processo, all'effettiva tutela giurisdizionale, al diritto ad un tribunale indipendente e ad un equo processo, garantiti dall'art. 6, § 2, TUE, letto in combinato disposto con gli artt. 5, 6 e 7 CEDU, ed artt. 46, 47, 49, 52, § 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Occorre, poi, rilevare che il Giudice dell'Esecuzione adito, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dovrà, in ogni caso, scomputare dall'eventuale pena residua applicabile, oltre al presofferto, di cui *infra*, **l'integrale condono ex L. 241/06, pari ad anni 3**, tenuto conto dell'irrilevanza dei precedenti provvedimenti di cumulo che hanno applicato detto istituto a condanne relative a fattispecie che non sono, *ut supra*, più previste dalla legge come reato, di cui ai capi **A), C), D), E), G), H), J)**.

Quanto al presofferto, in primo luogo si rileva che **l'istante ha già scontato 6 mesi e giorni 4 di carcerazione preventiva**, in relazione all'imputazione di bancarotta (**All. I**), nonché **ulteriori mesi 3 e giorni 7** (dal 24.4.06 al 3.8.06), in affidamento ai Servizi sociali, a seguito di precedente provvedimento di cumulo, nonché l'ulteriore periodo **pari ad 1 anno, 3 mesi e 14 giorni**, e cioè dall'11.10.2011 (in cui era stato concesso l'affidamento), sino alla revoca del 25.1.2013, revoca poi sospesa dallo stesso T.d.S. di Brescia con ordinanza in data 25.3.2013 (**All. M**), e confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 6.5.2015 (**All. N**).

Ne consegue che, in caso di applicazione di eventuale pena residua, dovranno venire altresì scomputati, oltre ai predetti periodi, ulteriori giorni 45 di libertà anticipata ex L. 14/8/13 N. 93, in relazione alla sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano.

Alla luce di quanto sopra, dovrà altresì tenersi conto, per quanto possa occorrere, dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena, stante che, in sede di esecuzione, tale beneficio, dapprima negato, ben può esser riesaminato e concesso, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite¹⁸, secondo cui *“il Giudice dell'Esecuzione può disporre la sospensione condizionale della pena inflitta con una successiva sentenza, qualora l'applicazione del beneficio nel giudizio di cognizione sia stata negata a causa dell'impedimento costituito dalle condanne poi revocate e sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui è formulato il giudizio prognostico”*, risultando nella specie insussistente ogni contrario presupposto, come evidenziato dalle sentenze del

¹⁸ Cass. SS.UU. 20.12.2005, DGius 2006, n. 10, 45

Pretore di Milano del 7.10.99 n. 5014/99 (**All. A**), del Pretore di Brescia del 4.4.2000 (**All. C**), nonché del Tribunale di Brescia n. 951/08 (**All. H**).

In merito si ribadisce che la possibilità di concedere la sospensione condizionale è ampiamente riconosciuta in capo al Giudice dell'esecuzione (C. n. 4316/03), che *“nell'applicare, in fase esecutiva, la disciplina del concorso formale o del reato continuato, gode di una cognizione piena, con l'unico limite, collegato alla autorità del giudicato, che la continuazione tra i reati non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Non costituisce pertanto violazione del precedente giudicato la statuizione del giudice della esecuzione che, nell'applicare la disciplina della continuazione, abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena già accordato senza obblighi con sentenza irrevocabile per uno dei reati in continuazione”* (Cass. n. 594/09).

VII

SULL'ERRORE DI CALCOLO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE

IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N. 1716/10 DELLA C.A. DI MILANO

Da ultimo, va eccepito l'errore di calcolo del termine prescrizionale, in relazione alla sentenza di cui in epigrafe, a cui potrà porre rimedio l'adita Corte d'Appello, la quale con precedente nota del 20/7/2011, con cui trasmetteva il fascicolo alla Cassazione, fissava la prescrizione al **1/06/2013, cioè in epoca precedente la sentenza n. 50346/14 della Cassazione (Atti Ibis)**, che incorrendo in un evidente errore materiale determinava la data di prescrizione “al più tardi al 1/06/2015”, in contrasto con quanto diversamente indicato dalla Corte d'Appello di Milano, in persona dell'allora Presidente dr. Flavio La Pertosa.

Infatti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 c.p. e alla normativa previgente, per calcolare il tempo necessario a prescrivere si deve avere riguardo alla fascia prescrizionale (nella specie 15 anni) e al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato (10 anni: $2 = 5$), quindi totale 20 anni, a cui va aggiunto il periodo di sospensione del processo, pari a mesi 6, come risulta dai verbali di udienza, raggiungendo in tal modo la data del 1/6/2013.

P.Q.M.

Il dott. Palau Giovannetti Pietro, come *ut supra* generalizzato, attesa l'incompetenza funzionale del Tribunale di Trento, visto il disposto di cui all'art. 665 c. 4 c.p.p., in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato, anteriormente a quella del G.d.P. di Trento, è quella della Corte d'Appello di Milano, n. 1786/10, di condanna ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, divenuta irrevocabile il 22.10.2014, a seguito di rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione,

CHIEDE

Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, dato atto del pericolo nel ritardo derivante dalla possibile adozione nelle more di un nuovo provvedimento di cumulo nei confronti di soggetto sicuramente non meritevole di subire misure afflittive della propria libertà personale voglia così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE E DI URGENZA

1) Sospendere l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano, nonché l'eventuale provvedimento di cumulo che nelle more possa risultare emesso, indipendentemente da ogni altro motivo, sino all'esito della pronuncia del Presidente della Repubblica sulla Domanda di Grazia, dando atto che il Tribunale di Sorveglianza di Milano, ricorrendo gravi motivi di opportunità, derivanti dal pericolo di privazione della libertà personale di un soggetto destinatario di un possibile provvedimento di clemenza individuale, con Ordinanza in data 4.02.2015 ha accolto l'istanza di rinvio dell'inizio di esecuzione della pena, ex art. 147 c.p. (All. R, S, T), ovvero, in subordine quantomeno sino all'emananda decisione in ordine da adottarsi in ordine al presente incidente di esecuzione;

2) Ex art. 673 n. 1 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché agli artt. 5, 6, 7 CEDU e agli artt. 46 e 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, **revocare la sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano,** confermata e resa definitiva in base alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 50346/14, in forza dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti;

3) In ogni caso, dato atto dell'errore di calcolo sopra richiamato, come rilevabile dalla nota del 20/7/2011, con cui codesta Corte d'Appello, in persona del Presidente, Dott. Fulvio La Pertosa, fissava la prescrizione al 1/06/2013 (Atti *Ibis*), dichiarare l'ineseguibilità della condanna per intervenuta prescrizione dei reati ascritti con la sentenza n. 1716/10 di codesta medesima Corte d'Appello di Milano, in data anteriore alla sentenza n. 50346 del 22.10.2014 della Cassazione;

4) Ex art. 673 n. 1 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché agli artt. 5, 6, 7 CEDU e agli artt. 46 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, **revocare le sentenze di cui ai capi A), C), D), E, G), H),** previo eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, in forza della sopravvenuta sostanziale *abolitio criminis*, dando atto dell'esiguità del danno o del pericolo, nonché della particolare tenuità dell'offesa, in ossequio al disposto di cui all'art. 131**bis** c.p., con tutte le conseguenze processuali del caso e con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di legge;

IN VIA SUBORDINATA

5) Nel caso deprecato in cui il Giudice dell'Esecuzione adito ritenesse di non poter addivenire alla lettura costituzionalmente orientata sopra prospettata della norma qui di seguito indicata, voglia comunque sospendere l'esecuzione della pena e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 150 DLGS. N. 5/06, per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 Cod. penale, artt. 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui prevede che gli eventi processuali avviati prima della data di entrata in vigore del decreto sono regolati dalle norme previgenti, anche per quanto attiene l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento, ex art. 15 l.f., l'identificazione dell'imprenditore assoggettabile a fallimento è la nozione di piccolo imprenditore, ex art. 1 l.f., e non prevede – pur non escludendola - l'applicazione delle norme integratrici extrapenali sopravvenute e più favorevoli al reo, costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

6) Nel caso deprecato in cui lo stesso Giudice dell'Esecuzione adito ritenesse di non poter addivenire alla lettura costituzionalmente orientata sopra prospettata della norma di seguito indicata, voglia sospendere l'esecuzione della pena e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 Cod. penale, artt. 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli art. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

7) In ogni caso, disporsi la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del trattato UE, dovendosi interpretare il punto di diritto sancito dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46, 47, 49 e 54 § 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ed essendovi in capo al Tribunale nazionale, la responsabilità di garantire nello Stato membro la corretta ed uniforme applicazione del diritto della U.E., con conseguente necessità di rivolgersi alla predetta Corte di Giustizia, per un parere, detto "*pronunzia pregiudiziale*", dando atto del contrasto tra le norme interne e quelle derivanti dalle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e, segnatamente, quelle ricomprese nella CEDU e nel Trattato di Lisbona, in relazione al preteso "*far stato*" della sentenza fallimentare in sede penale, a fronte di una fattispecie non più

prevista dalla legge come reato, nonché in relazione all'art. 10 comma 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi "già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione", con ciò venendo a ledere il principio di tendenziale retroattività della normativa penale più favorevole, desumibile dagli artt. 3 e 25 c. 2° Cost., quanto il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 c. 1° Cost., determinando che persone che abbiano commesso il medesimo fatto vengano trattate in modo diverso per evenienze puramente casuali e comunque non riconducibili a loro scelte (quale il semplice ordine di trattazione dei processi), formulando i seguenti quesiti.

I° QUESITO

*“Se in tema di reati fallimentari commessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/06 e del successivo D. Lgs. n. 169/07, che hanno modificato i requisiti in base ai quali l'imprenditore sia assoggettabile a fallimento: - **considerato** che la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, nell'ambito del quale spetta al giudice penale il potere-dovere di verificare in piena autonomia se l'imputato possa essere qualificato piccolo imprenditore, non assoggettabile, come tale, a fallimento; - **considerato**, altresì, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro 30.000, stante che, nel caso di specie, la sentenza dichiarativa è intervenuta sulla base della pretesa insolvenza desunta dal rifiuto motivatamente opposto al versamento di una cauzione pari a soli € 516,00, in relazione ad un credito contestato e sub iudice, somma per la quale non si può più dare luogo alla dichiarazione di fallimento; - **considerato** ancora che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato di bancarotta, per cui le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2 c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo; **considerato**, infine, il contrasto dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., con i principi sanciti dall'art. 7 CEDU [nullum crimen nulla poena sine lege], di retroattività della legge penale più favorevole, nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42.*

Tutto ciò premesso e considerato, dica la Corte di Giustizia dell'Unione Europea tramite pronuncia pregiudiziale se deve ritenersi, alla luce delle norme convenzionali applicabili, che:

(i) nel caso in cui la qualità di piccolo imprenditore sia stata esclusa e/o non affrontata dal tribunale fallimentare, il giudice penale debba, ciò nonostante, fare riferimento alla nuova e più favorevole formulazione per l'imputato degli artt. 1 e 15 c. 9, come modificati dal D.Lgs. 169/07, ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta ovvero esclusa la possibilità di dar luogo alla sentenza dichiarativa di fallimento, come nel caso di specie, sulla base della ritenuta insolvenza desunta dal rifiuto motivatamente opposto al versamento di una cauzione pari a soli € 516,00, in relazione ad un credito contestato e sub iudice;

(ii) dato il contrasto dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., con i principi sanciti dall'art. 7 CEDU [nullum crimen nulla poena sine lege], di retroattività delle legge penale più favorevole, che il Giudice penale debba disapplicare detta norma nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli art. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42.

II° QUESITO:

"Se, in base ai principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario, in tema di prescrizione, la disposizione di cui all'art. 10 comma 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi "già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione", atteso che la durata della prescrizione costituisce parte integrante del principio di retroattività della norma più favorevole di cui all'art. 2 c.p., e che la nuova disciplina della materia crea una disuguaglianza di trattamento non giustificabile, vi sia stata violazione, da parte della predetta norma interna, dei principi sanciti in punto di diritto europeo dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, visto il contenuto sia della normativa interna (art. 2 c.p.), per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola, sia delle norme internazionali (art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la l. 25 ottobre 1977, n. 881, recante Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) ed europee (Trattato sull'Unione Europea nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante Ratifica

ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea; decisioni della Corte di giustizia delle comunità europee, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), ragione per cui nel caso di specie, ove fosse stata, correttamente, applicata la nuova disciplina più favorevole, il reato di bancarotta avrebbe dovuto venire dichiarato de plano estinto per intervenuta prescrizione;

IN OGNI CASO:

8) Riconoscere il vincolo della continuazione, ex art. 671 c.p.p., tra tutti i reati suindicati, essendo evidente il vincolo della continuazione del medesimo disegno, trattandosi di fatti di reato connessi e tra loro collegati alle attività di denuncia dell'istante, commessi in un ben preciso ambito causale, spaziale, temporale ed ambientale delimitato e circoscritto, sorretti dall'unico movente ideativo che ha dato origine alle singole volizioni, tutte da considerarsi frutto ed espressione di un unico ed unitario disegno criminoso, per tutte le argomentazioni e ragioni dedotte nel presente atto, adottando tutti i consequenziali provvedimenti di legge;

9) Applicare conseguentemente il vincolo della continuazione, tra tutti i reati suindicati, **rideterminando l'eventuale pena residua, scomputando oltre al presofferto, l'integrale condono ex L. 241/06, pari ad anni 3**, tenuto conto dell'irrelevanza dei precedenti provvedimenti di cumulo che hanno applicato detto istituto a condanne relative a fattispecie che non sono, *ut supra*, più previste dalla legge come reato, di cui ai capi A), C), D), E), G), H), nonché, da ultimo, **concedendo la sospensione condizionale dell'eventuale pena residua ex art. 671 c. 3 c.p.p.**;

10) Sospendere l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano, in applicazione del disposto di cui all'art. 656 n. 5 c.p.p., trattandosi di pena detentiva residua non superiore ad anni 3 (dedotto il presofferto di mesi 6 e gg. 4 di reclusione, oltre ad ulteriori gg. 45 di libertà anticipata ex L. 14/8/13 N. 93, pari cioè a residui anni 2, mesi 8 e gg. 11;

11) Emettere decreto di fungibilità, ex art. 657 c.p.p., dando atto che l'istante ha già scontato **ulteriori mesi 3 e giorni 7**, di affidamento in prova dal 28.04.2006 al 03.08.2006, in relazione a precedente provvedimento di cumulo, detraendo tale periodo dalla eventuale pena residua, nonché l'eventuale **ulteriore periodo pari ad 1 anno, 3 mesi e 14 giorni**, e cioè dall'11.10.2011 (in cui era stato concesso l'affidamento), sino alla revoca del 25.1.2013, revoca poi sospesa dallo stesso T.d.S. di Brescia con ordinanza in data 25.3.2013, e tuttora *sub judice*, in pendenza di annullamento con rinvio al TdS di Brescia da parte della per Cassazione (**Atto Z**);

12) L'istante fa, altresì, richiesta di essere sentito personalmente ex art. 666 n. 4 c.p.p.

Con riserva di altro dedurre e produrre, si allega la documentazione di cui alla narrativa, come da separato elenco, chiedendo che ogni eventuale sentenza mancante venga acquisita d'ufficio dalla Cancelleria competente, ex art. 186 Disp. Att. c.p.p.



ELENCO ATTI

- A) Sentenza Pretore Milano 29/10/99 con Ordinanza Tribunale Riesame Milano 13/10/99;
Sentenza Cassazione n. 25564/01 confermativa Sentenza C.A. Milano 21/7/00
- B) Sentenze Tribunale Brescia n. 228/00 e Corte d'Appello Brescia n. 782/03
- C) Sentenza Pretore Brescia n. 1585/00, confermata dalla Corte d'Appello in data 9.5.03;
- D) Sentenza Tribunale di Brescia n. 3053/00 (R.G. 1231/99);
- E) Sentenze Tribunale Milano n. 5018/00 e Corte d'Appello Milano, n. 4424;
- F) Sentenza Corte d'Appello Milano, n. 636/06, confermativa della sentenza di primo grado del 24.5.2003 del Tribunale di Milano e sentenza Corte di Cassazione n. 34885/07;
- G) Sentenza Corte d'Appello di Brescia, n. 1712/06 (Reg. Sent.), in data 1.12.2006;
- H) Sentenza Tribunale di Brescia n. 951/08, depositata il 23.4.2008;
- I) Sentenza T. Milano 28.7.00, C.A. Milano n. 1716/10 con nota del 20/7/2011 di trasmissione alla Cassazione con calcolo prescrizione al 1/062013; Sentenza Cassazione n. 50346/14;
- J). Sentenza Giudice di Pace di Trento n. 95/2012;
- K) Provvedimento di cumulo Ufficio Esecuzioni Procura Milano (R.E.S. 1959/07);
- L) Provvedimenti di cumulo Ufficio Esecuzioni Procura Brescia (R.E.S. 1240/04, 978/06, 213/07, R. Cumuli nn. 302/06, 5/07, 84/07), con concessione indulto *ex lege* n. 241/06 in data 23.10.06, come da ultimo determinate dal G.E. di Brescia in data 04.04.2013;
- M) Ordinanza 25/3/13 sospensione esecuzione ordinanza n. 104/13 TdS Brescia;
- N) Sentenza Corte di Cassazione in data 6.5.2015 (R.G. 16204/2013);
- O) Sentenza Corte di Cassazione n. 23264/14;
- P) Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Brescia n. 2011/1499;
- Q) Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Milano n. 3065/05;
- R) Domanda di Grazia in data 5.12.14 ad istanza della figlia di Palau Giovannetti Pietro;
- S) Istanza 9.12.14 a TdS Milano per rinvio dell'esecuzione delle pena ex art. 147 c.p.;
- T) Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 5.2.2015;
- U) Provvedimenti P.G. Trento in data 24.4.2015, 28.4.2015 e 13.5.2015;
- V) Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura Generale della repubblica di Milano datato 22.5.2015 e notificato alla PEC in data 5.6.2015.

ELENCO DOCUMENTI

- 1) Sentenza C.A. Milano n. 2139/98, assoluzione dal reato di resistenza, *“per aver agito nell’erronea supposizione di esercitare una facoltà legittima, art. 4 R.D.L. n. 288/44”*;
- 2) Sentenza Tribunale di Bologna n. 1633/04, assoluzione dal reato di attribuita *“calunnia”*, *“perché il fatto non costituisce reato”*;
- 3) Sentenza Pret. Milano n. 7455/94, assoluzione perché il fatto contestato ex art. 595 c.p., in preteso danno di G. Cerciello *“non costituisce reato”*, con relativa diffida 30.11.90 e successiva denuncia 4.3.91 e costituzione di parte civile;
- 4) Sentenza Tribunale di Roma n. 696/94, assoluzione dal reato di attribuita *“calunnia”* nei confronti del Comandante della G.d.F. di Milano, Generale Giuseppe Cerciello *“perché il fatto non sussiste per difetto di dolo”*;
- 5) Sentenza Tribunale di Brescia n. 333/93, assoluzione dal reato di attribuita *“calunnia”*, *“perché il fatto non costituisce reato”*;
- 6) Sentenza Tribunale di Trento in data 7.4.00 R.G.N. 94/00, assoluzione dal reato di attribuita *“calunnia”*, *“perché il fatto non sussiste”*;
- 7) Sentenza Tribunale di Milano, in data 11.11.97, assoluzione dal reato di attribuita *“calunnia”* *“perché il fatto non costituisce reato”*;
- 8) N. 4 dispositivi accoglimento ricorsi s.a.s. Classic Cars da parte Commissione Tributaria;
- 9) Sentenza Pret. Brescia n. 2249/98, assoluzione *“perché il fatto contestato ex art. 341 c.p. non costituisce reato”*;
- 10) Sentenza Pretura Brescia n. 1180/96, assoluzione perché il fatto contestato ex art. 343 c.p. *“non è previsto dalla legge come reato”*;
- 11) Sentenza Corte Appello Milano n. 1295/96 in data 28.3.96, assoluzione dal reato contestato ex art. 351 c.p. *“perché il fatto non costituisce reato”*;
- 12) Sentenza Corte Appello Firenze in data 1.2.94, R.G. 542/93, assoluzione dal reato contestato *“per aver agito in stato di ira al fatto ingiusto altrui”*;
- 13) Sentenza Cass. n. 26061/05, che annulla, senza rinvio, sentenza C. Appello Torino di assoluzione per prescrizione dal delitto contestato di pretesa *“diffamazione continuata”*;
- 14) Ordinanza G.E. Tribunale Brescia in data 8.2.00, R.G. 71/99, di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal P.M. in data 5.11.99;
- 15) Sentenza Pretura Brescia, n. 1907/99, assoluzione dal reato contestato ex art. 343 c.p. *“perché il fatto non costituisce reato”*;
- 16) Sentenza Corte Appello Brescia n. 2468/00, assoluzione dal reato contestato ex art. 341 c.p., *“perché il fatto non costituisce reato”*;

- 17) Sentenza Tribunale Brescia n. 1816/06, assoluzione dal reato ex art. 490 c.p. per non aver commesso il fatto e art. 343 c.p., **“perché il fatto non costituisce reato”**;
- 18) Sentenza C. Appello Brescia n. 1324/99 assoluzione dal reato contestato ex art. 341 c.p., **“perché il fatto non costituisce reato”**;
- 19) Sentenza C. Appello Brescia n. 1467/99, assoluzione dal reato contestato ex art. 341 c.p., **“perché il fatto non costituisce reato”**;
- 20) Richiesta archiviazione P.M. dott. Colombo, in data 30.6.1990, **“non integrando i fatti ascritti nella querela del Sindaco di Milano Paolo Pillitteri alcuna condotta minacciosa ex art. 338 c.p.”**;
- 21) Richiesta archiviazione Procuratore Repubblica Brescia in data 5.4.97, per infondatezza della notizia di reato, relativa alla denuncia per **“calunnia”** da parte dei magistrati di Milano, Borrelli Francesco Saverio, D’Anella Cesira, Secchi Ersilio, Urbano Domenico, Bitto Luigi, Bichi Roberto, Grossi Maria Rosaria, Manunta Marco, Salafia Vincenzo;
- 22) Decreto G.I.P. Brescia in data 11.4.97, R.G. 944/97, di archiviazione delle denunce per **“calunnia”** presentate da vari magistrati Milano, in accoglimento richiesta P.M.;
- 23) Sentenza Tribunale Milano in data 28.10.95 R.G. nn. 785/91 e 9605/92, assoluzione dal reato di attribuita **“calunnia”**, **“perché il fatto non costituisce reato”**;
- 24) Nota n. 140/97 Procuratore Brescia relativa a molteplici denunce della Associazione Movimento per la Giustizia Robin Hood **“in ordine alle quali non risulta essere stata compiuta alcuna attività”**;
- 25) Sentenza Trib. Alessandria n. 257/04, assoluzione dal reato contestato ex art. 342 c.p. **“perché il fatto non sussiste”**;
- 26) Sentenza Corte Appello Milano n. 414/00, dichiarazione di non doversi procedere in relazione al reato ascritto **“per preclusione del giudicato”**;
- 27) Lettera 4.10.1090 Avv. Saponara/Pietro Palau Giovannetti/Avv. Fasulo con assegno di Lire 1.500.000.000 offerto per l’abbandono tutte le cause in corso;
- 28) Sentenza di fallimento Tribunale Milano in data 3.12.92, n. 56648 (R.G. fall.); Stato patrimoniale in data 1.12.92; Relazione ex art. 33 L.F. in data 8.2.93;
- 29) Decreto Tribunale Milano in data 07.02.1992 di rigetto istanze fallimentari;
- 30) Decreto ex art. 22 L.F. Corte Appello Milano in data 21.12.90 di rigetto reclami;
- 31) Estratto Manuale 2011 Fondazione Kennedy of Europe **“Speak Truth to Power”**;
- 32) Il Giorno 29.10.91 **“Sfida alla legge in via Zenale. Totalmente ignorata la decisione della magistratura”**;
- 33) Famiglia Cristiana Agosto 1991, **“Si può anche dire no ai palazzinari milanesi”**;

- 34) L'avvenire 7.5.87 "Palazzo fatto a pezzi, la denuncia degli inquilini contro la proprietà che li sta facendo sloggiare";
- 35) Corriere della Sera 27.7.91 "Rifiuta un miliardo e mezzo di buonuscita. Via Zenale inquilino resiste allo sfratto e denuncia un complotto";
- 36) L'Indipendente, 8.11.91, "Giù le mani dalla città" Un comitato popolare dice basta alle speculazioni edilizie;
- 37) Il Giorno 27.10.91 "Demolite le scale di casa" "Per uscire gli inquilini chiamano i vigili del fuoco";
- 38) Il Giornale, 22.8.87, "Rally Milano-Urali, gimcana giudiziaria";
- 39) Il Giorno 28.8.87, "Lo start è previsto per stamattina, mentre gli organizzatori parlano di interferenze finanziarie";
- 40) Rombo, 21.3.89, "Coinvolto Cossiga per la Parigi-Pekino";
- 41) Rombo 18.7.89, "Continua la prepotenza alla Classic Car. Come Stravolgere Automobilismo Italiano"; Il Giorno 25.3.89, "Il rally boicottato finisce davanti al giudice";
- 42) Lettera 29.9.93 Alberto Palau Giovannetti/Presidente Repubblica Oscar Luigi Scalfaro;
- 43) Sentenza Cassazione in data 20.12.93, R.G. 27236/93 annullamento Ordinanza sequestro quote appartenenti a Palau Giovannetti Alberto;
- 44) Sentenza Tribunale Riesame di Milano in data 2.2.1994, di annullamento del sequestro e restituzione delle quote societarie;
- 45) Corriere della sera 8.2.94 "Un'auto d'epoca? Costa meno di un caffè" Asta fallimentare di vetture classiche, alcuni modelli quotati mille lire";
- 46) Interrogazione parlamentare del 13.11.92, Gruppo Verdi, ai Ministri della Giustizia e Beni Culturali e Ambientali, sul caso di Via Zenale 9 e Pietro Palau Giovannetti;
- 47) Kronos 1991, "La Mala Giustizia, Il Caso Palau – Classic Cars";
- 48) La Repubblica 24.8.93 "Manetti illegali e si barrica in casa";
- 49) Il Giorno, 18.7.93, "Il Verde Ciccioni: Persecuzione nei confronti di Pietro Palau";
La Repubblica, 18.7.93, "Non sente suonare ... Erano i carabinieri: in carcere";
Il Giornale, 18.7.93, "In carcere perché non sente il campanello";
- 50) Sentenza Cass. n. 2319/94 annullamento ordinanza Gip in materia di custodia cautelare;
- 51) Elenco n. 194 iscrizioni notizie di reato presso Procura di Brescia;
- 52) Elenco n. 173 iscrizioni notizie di reato presso Procura di Milano;
- 53) Elenco Cassazione n. 136 procedimenti iscritti a carico di Pietro Palau Giovannetti;
- 54) Atto di opposizione ex art. 410 c.p.p. R.G.N.R. 10267/93/21;
- 55) Atto di opposizione ex art. 410 c.p.p. R.G.N.R. 9515/96/21;

56) Nota n. 121/98 Procuratore Repubblica di Brescia, procedimento n. 725/98/21;

57) Sentenza Tribunale Bari n. 1465/14.

Con osservanza.

Milano, li 5 giugno 2015

Avv. Umberto Fantini

Avv. Umberto Fantini

COPIA

DEPOSITATO OGGI

5/6/15

Presso l'Ufficio Registrazione Atti

Penali della Corte d'Appello di

Milano.

Applicato sull'originale depositato, il

Diritto di cancelleria di Euro ~~3,54~~ -

3,68


ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CANTALICO

NOMINA DI DIFENSORE

Il sottoscritto Pietro Palau Giovannetti, nato a Milano, il 19.11.1952, ivi residente alla Via G.B. Vico 1, in relazione all'incidente di esecuzione che precede, dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia, revocando ogni altra nomina, anche d'ufficio, l'Avv. Umberto Fantini, iscritto all'Albo speciale dei difensori patrocinatori con il Patrocinio a spese dello Stato, eleggendo domicilio presso il suo studio in C.so di P.ta Romana 54, 20122 Milano, conferendogli ogni più ampia facoltà ed approvandone sin d'ora l'operato.


Milano, li 5 giugno 2015

Palau Giovannetti Pietro

Handwritten signature of Pietro Palau Giovannetti in black ink, written in a cursive style.

È vera e autentica:

Avv. Umberto Fantini

Handwritten signature of Avv. Umberto Fantini in black ink, written in a cursive style.